



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
**FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

**CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA**

**Da un punto di vista filosofico.**

***Dei delitti e delle pene: per una riforma giuridica e sociale.***

**Relatore: Chiar.mo Prof. Gianfranco Mormino**

**Elaborato finale di**

**Agnese Maria Pagani**

**Matricola 727053**

**Anno Accademico 2008-2009**

*A Samuele Thomas*

*In ricordo di padre Manuel*

<b>PREMESSA .....</b>	<b>p. 2</b>
<b>1. QUADRO STORICO (dalle guerre di successione del primo Settecento alla Milano di <i>Dei delitti e delle pene</i>)</b>	
1.1. La situazione politico-giuridica a Milano nel 1764 .....	p. 6
1.2. L'illuminismo milanese: l'Accademia dei Pugni e Beccaria ...	p. 10
<b>2. <i>DEI DELITTI E DELLE PENE</i></b>	
2.1. Modelli e precedenti .....	p. 16
2.2. Genesi e storia .....	p. 20
2.3. Struttura e tematiche .....	p. 24
<b>3. RICEZIONE</b>	
3.1. Appoggi e riforme .....	p. 40
3.2. Critiche e obiezioni: da Facchinei a Foucault .....	p. 44
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>p. 60</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>p. 63</b>

## PREMESSA

*Quanti innocenti all'orrenda agonia  
votaste, decidendone la sorte,  
e quanto giusta pensate che sia  
una sentenza che decreta morte?*  
[Fabrizio de André, Recitativo]

Perché parlare ancora di Beccaria, a più di 250 anni dalla prima edizione di *e delle pene*? Sembra sia stato già detto tutto, già abbastanza sfruttato il tema, già sufficientemente analizzato il testo del marchese per trovare qualcosa di nuovo.

La volontà di dedicare un elaborato triennale all'opera di Beccaria nasce appunto da questo comune sentire. Se cercheremo qualcosa di nuovo nei testi critici o nello stesso *Dei delitti e delle pene*, la nostra fatica sarà stata vana: ormai sappiamo perfettamente cosa esso contiene e cosa su di esso si può dire; ma se solo leggiamo i giornali, guardiamo la televisione, ci affacciamo dalla porta di casa, l'evidenza ci mostra come le tesi di Beccaria sembrano, se non dimenticate, per lo meno ignorate, ritenute inessenziali.

La pena di morte presente ancora in molti Paesi; la tortura, eliminata legalmente ma tuttora praticata di nascosto nelle sedi di polizia e nelle carceri di mezzo mondo; le condizioni disumane in cui i detenuti scontano la pena o addirittura aspettano di essere giudicati; la caduta in prescrizione di reati che passano per inesistenti solo per il fatto di essere avvenuti troppo tempo prima; le leggi *ad personam*, o presunte tali; il potere della mafia, che

controlla ambiti che dovrebbero essere pertinenza dello Stato: tutti questi sono crimini contro l'umanità che noi tutti, se ci venisse chiesto *ex abrupto*, saremmo pronti a condannare, basandoci, inconsciamente o meno, sull'opera di Beccaria.

Anche senza arrivare a questi casi limite, pensiamo solo alla grazia, o lo sconto di pena, per "buona condotta" o per dare al reo un'altra possibilità (che la società dovrebbe concedere a prescindere dagli anni passati in carcere), che costituisce pur sempre un'eccezione al regolare corso della giustizia.

Purtroppo pensiamo sempre più spesso che, per il fatto di aver citato nelle scuole l'illustre opera del marchese, simili teorie siano assodate, già dette, inutili da ripetere. Il problema è che così facendo rischiamo di dimenticarci dell'attualità di queste parole, del peso che ancora oggi ricoprono. Abbiamo la coscienza in pace perché *Dei delitti e delle pene* figura sui programmi scolastici e sulle mensole di casa, ma non ci accorgiamo che questo non implica l'attuazione precisa e rigorosa delle idee che ci sono state tramandate.

La lettura di *Dei delitti e delle pene* data in questo elaborato segue un'ottica filosofica. Pur essendo convinta che non esista un Beccaria degli storici, un Beccaria dei letterati e dei linguisti e un Beccaria dei filosofi, ma un solo e unico marchese che ha scritto in modo da poter parlare a tutte (e non solo) queste categorie, in un elaborato triennale che coroni studi filosofici ho

ritenuto migliore tra i tanti l'approccio più solido che la mia formazione mi consenta.

Non ho voluto soltanto citare i filosofi a cui Beccaria si rifà, ma soprattutto sottolineare come, partendo da queste feconde idee, sia stato possibile al marchese trovarne di nuove e proporre un'applicazione pratica.

Questo elaborato, infatti, vorrebbe esprimere la convinzione che non si possa fare filosofia limitandosi a discutere sui massimi sistemi; se infatti tale ricerca resta nei libri e sulle carte conservate in un cassetto perde la sua intrinseca capacità di muovere gli animi e le coscienze alla ricerca di qualcosa che sia utile per tutti; se invece la riflessione sui grandi temi, come in questo caso il diritto di punire, servirà per salvare innocenti dalla tortura, rendere migliori le condizioni di vita dei carcerati e più sicura e serena la nostra permanenza nella società civile, avrà raggiunto un risultato apprezzabile.

Non bisogna quindi limitarsi a leggere *Dei delitti e delle pene* per un personale piacere intellettuale, perché non è nato per questo. L'opera di Beccaria non ha precedenti non tanto perché i temi contenuti in essa non siano mai stati trattati prima, ma perché il marchese è il primo a proporre l'uso di queste idee nella pratica della giurisprudenza, nella vita concreta; la convinzione che guida la penna di Beccaria è quella di parlare di fatti reali, accaduti vicino a chi parla e a chi scrive, che possono succedere a tutti.

Né bisogna commettere l'errore di pensare che, essendo *Dei delitti* stato scritto nella Milano del 1764, non occorra più all'Italia del Duemila: un'opera, infatti, diventa utile solo nel momento in cui riesce a staccarsi dall'autore e

dal contesto di origine per diventare di tutti, di ogni nazione, di ogni pensiero, fino a suscitare in chiunque la legga lo stesso sentimento di umanità e la stessa volontà di agire perché ciascuno, non solo coloro che ci sono vicini, possa dire di vivere davvero nel migliore dei mondi possibile.

## **1. QUADRO STORICO (dalle guerre di successione del primo Settecento alla Milano di *Dei delitti e delle pene*)**

### **1.1. La situazione politico-giuridica a Milano nel 1764**

Per comprendere appieno la situazione politica milanese della seconda metà del Settecento è necessario partire dal 1702, con lo scoppio della guerra di successione spagnola (1702-1713). Carlo II, l'ultimo degli Asburgo di Spagna, costretto dalla mancanza di eredi maschi al trono, designò come successore universale Filippo d'Angiò, nipote di Luigi XIV, con la clausola che le due monarchie, Francia e Spagna, sarebbero rimaste autonome. L'imperatore Leopoldo I, che auspicava l'avvento al trono del figlio Carlo d'Asburgo, per nulla disposto a dar credito alle buone intenzioni del monarca, diede inizio alla guerra che vide contrapposti Impero, Inghilterra e Province Unite (ai quali si aggiunsero poi Prussia, Portogallo, Svezia e duca di Savoia) a Spagna, Francia e Baviera. Nessuna battaglia ebbe esito decisivo finché Carlo d'Asburgo divenne imperatore (1711): a questo punto fu chiaro che una sua ascesa al trono di Spagna avrebbe creato un impero di immense proporzioni, che nessuna potenza europea avrebbe potuto tollerare. Convenne dunque firmare i due trattati di pace di Utrecht (1713) e Rastatt (1714); quest'ultimo assegnò all'Austria, tra altri possedimenti, anche la Lombardia.

Al termine della guerra Carlo VI modificò, con la *Prammatica Sanzione*, le regole di successione austriaca, permettendo anche alla prima figlia femmina di salire al trono in mancanza di discendenti maschi, come in effetti avvenne.

Le rivalità tra le monarchie europee si riaccesero nel 1733 con la guerra di successione polacca (1733-1738). Al candidato eletto dall'assemblea dei nobili di Polonia, Stanislao Leszczyński, appoggiato dalla Francia, Russia e Austria opposero l'elettore di Sassonia, Federico Augusto. Ne seguì una guerra che oppose Francia, Spagna e Savoia all'Austria, che si concluse con un accordo tra francesi e austriaci; il trattato di pace, firmato a Vienna nel 1738, sancì il riconoscimento, da parte della Francia, della Prammatica Sanzione; l'assegnazione del ducato di Parma e del granducato di Toscana all'Austria consolidò la permanenza asburgica in Italia.

Nel 1740 Carlo VI morì senza eredi maschi e salì al trono la prima figlia femmina, Maria Teresa. Nello stesso anno, l'occupazione della Slesia da parte del re di Prussia Federico II e le pretese alla successione dell'elettore di Baviera diedero vita ad un nuovo conflitto che vide schierate le due potenze (alle quali poi si aggiunse la Spagna) contro Austria, Inghilterra e Olanda (alle quali poi si unì la Savoia). La guerra di successione austriaca (1740-1748) non vide battaglie decisive e terminò con la pace di Aquisgrana (1748) che vide il definitivo riconoscimento della Prammatica Sanzione al prezzo della cessione della Slesia alla Prussia e del ducato di Parma a Filippo, fratello del re di Napoli Carlo di Borbone.

Per l'Italia iniziò un lungo periodo di pace, interrotto solo dalla campagna di Napoleone nel 1796; l'ultimo grande conflitto dell'*Ancien Régime*, la guerra dei Sette Anni (1756-1763), infatti, non toccò in alcun modo gli equilibri italiani.

Approfittando di questo periodo di pace, i gruppi illuministi presenti a Milano cominciarono a far sentire la propria voce. Nel XVIII secolo, la felice congiuntura che si venne a creare tra le istanze riformiste di alcuni sovrani europei e gli sforzi degli intellettuali illuministi permise in molti paesi il fiorire di quella stagione comunemente definita come assolutismo illuminato.

Maria Teresa d'Austria incarnò perfettamente la tanto sospirata figura del sovrano illuminato: il governo asburgico, infatti, in ossequio ai principi di uniformità e centralizzazione, realizzò nei domini italiani le stesse riforme nel campo dell'istruzione e della politica fiscale ed ecclesiastica avviate negli Stati ereditari della Casa d'Austria, concentrandosi soprattutto sull'eliminazione del sistema di privilegi di cui godevano ancora la nobiltà e il clero. Tuttavia, proprio per la volontà stessa di centralizzazione delle strutture amministrative dell'impero asburgico, i preesistenti organi di giudizio milanesi finirono con l'approfittare della distanza che li separava dal centro di potere: difatti, ancora per molto tempo, il Senato di Milano, pur ritrovando i suoi poteri formalmente ridotti rispetto al periodo precedente le riforme, ebbe un discreto margine d'azione in cui conservare i suoi privilegi e soprattutto condusse una politica di diritto penale che oggi non esitiamo a definire atroce. «Nel '700, come scrisse Voltaire, il diritto penale sembrava ancora "pianificato per rovinare i cittadini" [...] era, in buona sostanza, la presso che totale negazione di tutti i diritti dell'individuo»<sup>1</sup>.

Era questo il punto su cui insistevano gli illuministi: i sistemi giuridici vigenti in quel tempo continuavano ad essere meccanismi volti alla conservazione dei

---

<sup>1</sup> G. Tessitore, *Cesare Beccaria: l'uomo e il mito. Idealizzazione e realtà storica*, FrancoAngeli, Milano 2008, p. 12.

privilegi delle classi nobiliari a discapito dei ceti più poveri; nonostante si sentisse chiara anche in questi ambienti la forza riformatrice che si diffondeva sempre più in tutta l'Europa, la maggior parte dei giuristi operanti a Milano erano «uomini [...] avvezzi per via del loro stesso *habitus* mentale professionale a considerare il sistema giuridico, all'interno del quale operavano, come una realtà immutabile»<sup>2</sup>. Lo stesso Cesare Beccaria, nella sua opera, denuncia<sup>3</sup> questa ossessiva volontà di conservare i codici così come la tradizione li aveva consegnati: a dettare legge a Milano era rimasto il *Corpus iuris civilis* mantenuto in una forma confusa e disordinata.

Dire che mancarono tentativi di dare al codice maggiore trasparenza e chiarezza sarebbe affermare che i giuristi conservatori non si accorsero che esso, così come si presentava, non reggeva all'urto delle nuove esigenze di una società in profonda trasformazione, il che è falso: pensiamo al caso di Gabriele Verri, membro del Senato di Milano e padre di Pietro, che nel 1747 curò una riedizione delle leggi milanesi, corrispondente a due proposte che videro la luce a Napoli e Firenze; «ma a Milano si tratta della riedizione di una raccolta tradizionale, piuttosto che d'un tentativo di ricompilazione delle leggi e degli statuti»<sup>4</sup>.

Questi sforzi rimasero così chiusi negli studi dei giuristi, dimentichi della fondamentale esigenza che gli illuministi torneranno a sottolineare: le leggi dovevano essere comprensibili anche a un pubblico non specialista. «Quanto

---

<sup>2</sup> G. Di Renzo Villata, *Giuristi, cultura giuridica e idee di riforma nell'età di Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa. Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita*, Cariplo-Laterza, Bari, 1990, p. 225.

<sup>3</sup> «Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore [...] frammischiate poscia coi riti longobardi, ed involte in farruginosi volumi di privati e oscuri interpreti formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte d'Europa ha tuttavia il nome di leggi». (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino 1994, p. 3).

<sup>4</sup> F. Venturi, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969, p. 651.

maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti»<sup>5</sup>.

La necessità di una riforma giuridica, come quella di Federico II re di Prussia, che riunì le leggi del *Corpus iuris* in tre volumi di facile consultazione, si avvertiva anche di fronte ai problemi creati dall'interpretazione del codice: mancando precise indicazioni, i giuristi si sentivano legittimati ad applicare la legge in modi diversi a seconda dei casi.

Mancanza di chiarezza e conseguente mancanza di tutela da parte di chi avrebbe dovuto assicurare a tutti i cittadini un uguale trattamento giuridico: questa la denuncia degli illuministi e il punto focale su cui si muoverà la critica di Beccaria, nata nell'ambiente aperto e favorevole dell'Accademia dei Pugni.

## **1.2. L'illuminismo milanese: l'Accademia dei Pugni e Beccaria**

Gli intellettuali di spicco che in questo periodo si riunirono per collaborare con l'impero asburgico, che l'illuminismo lombardo vedeva come felice incarnazione dei suoi progetti, si identificano in una nuova e originale forma di aggregazione che prende il nome di Accademia dei Pugni.

Essa nasce dalla volontà di un gruppo di giovani aristocratici, riuniti intorno alla figura carismatica di Pietro Verri, di ritrovarsi regolarmente a discutere dei più svariati problemi.

---

<sup>5</sup> C. Beccaria, *op.cit.*, p. 18.

Pietro, figlio primogenito nato nel 1728 del membro del Senato Gabriele Verri, fu presto avviato dal padre a studi che gli avrebbero consentito di essere suo degno erede nello stesso campo in cui Gabriele si era distinto. Fu mandato anch'egli nel prestigioso collegio dei nobili di Parma, dai padri gesuiti, ricettacolo di tutti i rampolli di buona famiglia dell'Italia del Nord, con la speranza di poter indirizzare nella direzione voluta il suo giovanile entusiasmo e le sue ambizioni, peraltro riconosciute subito dai maestri.

Tuttavia, quando sembrava che Pietro fosse ormai propenso a seguire la strada indicatagli dal padre, le costrizioni e le soffocanti esortazioni che lo avevano tormentato finirono col far esplodere nel giovane un moto di ribellione alla sua famiglia e a tutto ciò che avesse, in qualche modo, legami con la giurisprudenza.

D'ora in avanti le scelte saranno prese tutte in polemica con il padre e con gli intellettuali benpensanti dell'epoca, a partire dalla relazione con Maria Vittoria Ottoboni Buoncompagni, donna già sposata. Su suo suggerimento, Pietro si dedicò alla critica teatrale, ma la difesa di Carlo Goldoni, del quale applaudì la volontà riformatrice, non fece altro che dimostrare come non fosse destinato a rimanere tra i letterati decisamente molto più conservatori dell'Accademia dei Trasformati, gruppo di intellettuali milanesi dove Pietro aveva mosso i primi passi da autore: «la parola riforma ritornava con insistenza, caricandosi d'un sempre più ampio senso e significato»<sup>6</sup>.

Nel 1758 le delusioni amorose e la crescente pesantezza della vita milanese lo convinsero a chiedere il brevetto di capitano di un reggimento cittadino; un

---

<sup>6</sup> F. Venturi, *op. cit.*, p. 662.

anno più tardi, stanco della vita di guarnigione, partì per Vienna. In guerra conobbe Lloyd, militare inglese suo coetaneo, col quale stringerà un'amicizia destinata a durare a lungo. Nel 1760, però, si persuase che la vita militare non era la strada giusta; riprese così ad interessarsi dei problemi della sua Lombardia legati allo strapotere della giurisprudenza, ma Vienna, dove pure frequentava case nobiliari e personaggi importanti, non gli offrì gli appoggi voluti.

Nel 1761 tornò a Milano senza aver ottenuto niente di concreto; è in questo anno che attorno a lui cominciano a riunirsi i compagni dell'Accademia dei Pugni: il fratello Alessandro, Luigi Lambertenghi, Alfonso Longo, Giambattista Biffi, Giuseppe Visconti di Saliceto e Cesare Beccaria.

Questi giovani aristocratici avevano in comune, oltre l'origine patrizia e la legittima volontà di affermazione nella società, la caratteristica precipua dei gruppi illuministi: «la volontà di capire e di sapere [...] Sono i lumi a fare di loro quello che sono»<sup>7</sup>.

È importante dire come l'Accademia dei Pugni non fosse un'accademia in senso stretto; la sua originalità si nota a partire dal punto di vista strettamente formale: l'Accademia di Pietro Verri non aveva uno statuto proprio o programmi speciali né tra i suoi membri si poteva cogliere uno spirito di corpo né quel conservatorismo che invece pervadeva le altre accademie italiane. Proprio per allontanarsi dal discredito in cui esse erano cadute in campo internazionale, per aver accelerato la decadenza della

---

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 673.

cultura italiana e aver acuito la scissione tra letteratura e scienza, l'Accademia dei Pugni si propose di riunire arti e scienze e soprattutto di mantenere fluida e libera l'organizzazione del gruppo, tenendosi lontano dalla folla dei letterati.

Non si deve credere che, con queste premesse, esso fosse incapace di una seria organizzazione; era, al contrario, in grado di mantenersi coeso e di permettere ai suoi membri di lavorare in modo concorde: basti pensare che le discussioni tra i giovani che avvenivano giornalmente all'interno dell'Accademia sfociarono, nel 1764, nella pubblicazione della loro rivista, il Caffè<sup>8</sup>.

È in questo clima rilassato e conciliante di libere indagini filosofiche che finalmente Cesare Beccaria trovò quello che il mondo in cui era nato gli aveva sempre negato.

Beccaria ebbe una giovinezza per molti versi simile a quella di Pietro Verri. Nato nel 1738, anch'egli primogenito, di famiglia nobile, frequentò lo stesso collegio parmense in cui era stato Verri; avviato dal padre agli studi di legge, si laureò a Pavia nel 1758. Due anni più tardi, l'incontro con Teresa Blasco e la repentina decisione di un matrimonio con la giovane, osteggiato dalla famiglia che non vedeva di buon occhio l'unione del figlio con una donna di rango inferiore, fu l'occasione per Beccaria di rompere i legami con una famiglia oppressiva e soffocante e di rivendicare finalmente la propria

---

<sup>8</sup> «I Verri prendevano così una posizione simile a quella che, un decennio per l'innanzi, aveva assunto a Parigi Diderot quando si era posto il problema di fabbricare l'Enciclopedia. [...] egli [...] aveva fatto appello alla libera discussione, all'improvvisazione, all'iniziativa editoriale». (*Ivi*, p.681).

autonomia. Contemporaneamente avvenne la sua «conversione alla filosofia»: libero finalmente di dedicarsi agli studi preferiti, si volse al florido mondo dell'Illuminismo francese (Montesquieu, Helvétius, Buffon, Diderot, D'Alembert), passando poi all'empirismo settecentesco (Locke, Hume, Condillac) fino ad arrivare alla vera rivelazione dei suoi studi, Rousseau, con la lettura della *Nouvelle Héloïse* e del *Contrat social*.

Il periodo è lo stesso del ritorno a Milano di Pietro Verri e della nascita dell'Accademia: sarà proprio lui a sostenere Beccaria nel difficile periodo di allontanamento dalla famiglia. Pietro accolse l'amico in casa e fece in modo di riavvicinarlo ad essa e di riottenere per lui i diritti che gli spettavano (il padre infatti si era sempre rifiutato di pagare il giusto assegno al figlio per permettergli di mantenersi lontano da casa).

Grazie alla frequentazione del gruppo di amici dell'Accademia dei Pugni, Beccaria riuscì a «superare quel profondo senso di passività, d'assenza, d'inutilità che come un peso insopportabile gravava sull'animo suo»<sup>9</sup>.

È discutendo con Verri e gli altri che Beccaria trova lo spunto che darà vita all'opera che sarà considerata il manifesto dell'illuminismo milanese, *Dei delitti e delle pene*.

«Beccaria si annoiava e annoiava gli altri. Per disperazione mi chiese un tema, io gli suggerii questo»<sup>10</sup>: così Pietro Verri ci descrive la nascita della prima opera dell'amico, scritta per noia e destinata ad essere letto da tutti per gli oltre due secoli che ci separano dalla sua edizione.

---

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 679.

<sup>10</sup> Lettera di Pietro Verri del primo novembre 1765, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 122.

Trovato l'argomento, Beccaria si mise a scrivere in schede sparse, raccolte poi da Verri che diede loro una veste editoriale. È proprio questo modo di scrivere, alla sera, dopo una giornata passata a discutere e a confrontarsi con gli amici, che dona a *Dei delitti e delle pene* il suo primo elemento di originalità; numerose erano le opere sullo stesso argomento e ben fondato il genere del saggio breve, la forma preferita dagli scrittori illuministi, eppure questa opera non ha precedenti in nessun campo.

*Dei delitti e delle pene* è un'opera breve (un «libriccino», lo definì Manzoni), ben lontana dalle numerose pagine di cui è formato, per fare l'esempio di un modello per Beccaria imprescindibile, l'*Esprit de Lois* di Montesquieu. È un libro di cui si possono scegliere alcuni paragrafi, quindi facilmente consultabile senza leggerlo interamente. È un libro, quindi, che si accompagna perfettamente alla proposta di Beccaria di creare un corpus di leggi che si staccasse dai «farruginosi volumi»<sup>11</sup>, scritti magari in latino, in cui la giurisprudenza era contenuta come un misterioso tesoro, di cui i “non addetti ai lavori” non dovevano nemmeno conoscere l'esistenza.

È un libro, per concludere, nato dalle discussioni sulla Milano viva, così distante dalla Milano dei giuristi, nato *per* la Milano viva, con la precauzione di poter essere letto da tutti: *Dei delitti e delle pene* ci regala quello sguardo sul mondo reale, e non sul «mondo di carta», che poco più di cento anni prima già Galilei aveva difeso.

---

<sup>11</sup> *Ivi*, p. 3.

## **2. DEI DELITTI E DELLE PENE**

### **2.1. Modelli e precedenti**

Sebbene *Dei delitti e delle pene* sia un'opera che non nasconde i numerosi apporti dovuti alle letture e alle frequentazioni del suo autore, non troviamo dichiarazioni esplicite delle fonti alle quali Beccaria deve molte delle sue idee, salvo venir citato Montesquieu nell'«Introduzione» (al quale, peraltro, il nostro autore doveva la tematica di fondo dell'opera); il contrario avviene nella lettera del 26 gennaio 1766 al traduttore francese di *Dei delitti*, André Morellet, nella quale l'autore illustra apertamente i modelli ai quali si è rifatto.

Nel messaggio appare evidente, tra i molteplici pensatori chiamati in causa come ispiratrici di *Dei delitti*, la centralità di Helvétius, filosofo utilitarista: «C'est lui qui m'a poussé avec force dans le chemin de la vérité et qui a le premier réveillé mon attention sur l'aveuglement et le malheurs de l'humanité»<sup>12</sup>.

Seguendo il suo esempio, Beccaria sarà l'ultimo a tentare di coniugare utilitarismo e contrattualismo; infatti, in *De l'esprit* di Helvétius, il filosofo milanese troverà «una formulazione del contratto sociale (di sostanziale derivazione lockiana) pienamente funzionale al modo in cui voleva fondare il diritto di punire e alla dinamica utilitarista in cui intendeva inquadrare il comportamento degli uomini associati»<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Lettera di Beccaria a Morellet del 26 gennaio 1766, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 364.

<sup>13</sup> G. Francioni, «Beccaria filosofo utilitarista», in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa. Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita*, *cit.*, p. 75.

Che le tesi del contrattualismo di Beccaria siano in gran parte le stesse di Locke è facile dedurlo da *Dei delitti*; già nel primo paragrafo, troviamo quella che è la formulazione del patto nella teoria lockiana: la stipulazione del contratto avviene quando i futuri cittadini mettono nel deposito comune una parte della loro libertà per goderne il resto in sicurezza e tranquillità. Beccaria si preoccupa, nell'«A chi legge» aggiunto nella quinta edizione di *Dei delitti*, di distanziare le sue posizioni da quelle del contrattualismo hobbesiano: difatti, per il filosofo inglese non solo si deve rinunciare a tutto fuorché alla vita nel momento di stipulare il patto, ma nega qualunque obbligazione prima del contratto; questo non è vero né in Locke né in Beccaria: la legge naturale sarebbe sempre chiara e osservabile se non fosse oscurata dalle passioni umane. Per evitare quindi che gli uomini, guidati dall'egoismo e dallo spirito di vendetta, tentino una rappresaglia personale è necessario che il patto sociale preveda l'eliminazione, dal novero dei diritti individuali, del diritto di punire, che passa quindi allo Stato. Per lo stesso motivo il contrattualismo di Beccaria rigetta la teoria del patto sociale presente in Rousseau, che pure ha indubbia influenza su *Dei delitti*; oltre all'atmosfera generale dell'opera, che i contemporanei del marchese riconoscevano figlia delle pagine rousseauiane grazie alla carica sentimentale e umanitaria che la percorre, a Rousseau si deve il paragrafo «Educazione», in cui l'autore sottolinea i meriti del metodo educativo proposto dal ginevrino.

Oltre alla vicinanza con Locke, Helvétius offre a Beccaria un collegamento con la teoria sensista di Condillac, secondo la quale i motivi che guidano le azioni umane sono appunto i motivi sensibili, quindi la fuga dal dolore e la

ricerca del piacere; unendo quindi utilitarismo e sensismo, i principi morali del bene e del male si traducono con utile e dannoso. Le passioni andranno indirizzate in modo che l'interesse privato corrisponda il più possibile a quello pubblico: «la massima felicità divisa per il maggior numero»<sup>14</sup>, recita Beccaria, citando la formula creata da Hutcheson ma già fatta propria da Helvétius; «sarà», quindi, «definita virtuosa l'azione utile alla società»<sup>15</sup>.

Non bisogna però credere che l'utilitarismo di Beccaria sia assoluto: in alcuni passi di *Dei delitti* il marchese sottolinea come in alcuni casi una pena, pur essendo utile, non è per questo giusta (e di conseguenza, nell'impostazione dell'opera, necessaria). La giustizia, quindi la legittimità decretata dal contratto, viene prima dell'utile e «un'utile ingiustizia non può essere tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte a una vigilante tirannia»<sup>16</sup>.

Utilitarismo, contrattualismo e sensismo sono le tre correnti fondatrici delle tematiche di *Dei delitti*, ma la struttura dell'opera è dovuta al precedente lavoro dei filosofi dell'*Encyclopedie*.

L'*Encyclopedie* fu lo strumento di cui i filosofi illuministi si servirono per diffondere una nuova concezione della cultura, dimenticando i passati tentativi di scissione tra diverse discipline operati da chi considerava impossibile una visione unitaria del sapere; già Bacone, con la sua metafora dell'albero delle scienze, aveva offerto un'immagine della conoscenza come nascente dallo stesso tronco, prima di ripartirsi nei diversi rami. Tra Sei e Settecento i successi della scienza sperimentale e il diffondersi

---

<sup>14</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 9.

<sup>15</sup> G. Francioni, *op. cit.*, p. 77.

<sup>16</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 56.

dell'empirismo esigettero un sistema teorico che desse spazio all'apparire delle novità in campo scientifico; è in questo periodo che l'attività degli enciclopedisti ha le sue radici.

Prendendo esempio da essi, l'Accademia dei Pugni, come abbiamo visto, lottò contro la separazione di scienza e letteratura. Lo stesso Beccaria, che nei suoi studi si avvicinò molto alle discipline scientifiche (il «newtoncino», lo chiamavano i compagni del collegio), si soffermò nei suoi studi sulle grandi opere degli empiristi settecenteschi e su Locke, Hume, Condillac; fece sua questa esigenza sottolineando come anche nella riflessione sociale e giuridica fosse essenziale un'analisi sì teorica ma anche e soprattutto empirica della situazione, senza fermarsi ad una critica senza osservazioni e attuazioni pratiche. Nella lettera a Morellet, inoltre, troviamo dichiarata l'importanza che i filosofi dell'*Encyclopedie* ebbero nella «conversione alla filosofia» del nostro autore: vediamo citati i nomi di d'Alembert, di Diderot e di Buffon, gli ultimi due nominati accanto ai loro apporti agli studi sulla natura; tornando alle radici della scienza moderna non si può non ricordare un altro grande filosofo e scienziato che Beccaria indica come suo ispiratore nella battaglia contro la superstizione e l'*ipse dixit*, Galileo Galilei.

Tra gli italiani, Beccaria non dimentica di indicare come suoi modelli due filosofi politici, Machiavelli e Giannone<sup>17</sup>.

Il primo, fondatore della scienza politica, analizzò secondo una prospettiva immanentista il mondo umano e l'agire politico, facendone diventare base la

---

<sup>17</sup> «Nel scrivere l'opera mia ho avuto innanzi gli occhi Galileo, Machiavello e Giannone» (In Lettera di Beccaria a Morellet, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 363)

comprensione storica, in modo da trasformare consapevolmente la società. Se la scienza della politica trae la sua utilità dall'efficacia dei mezzi indicati per raggiungere i fini perseguiti, non può essere solo teoria.

Giannone, esponente di spicco dell'illuminismo napoletano, concentrò i suoi sforzi sulla storiografia critica. Nelle sue opere non si preoccupò di denunciare con coraggio lo strapotere della Chiesa, che in molti casi soverchiava il potere dello Stato; probabilmente, le dichiarazioni riguardo alla separazione netta che deve avvenire tra i due poteri che Beccaria fa nell'«A chi legge» sono anche tracce, oltre che di preoccupazioni di diverso genere legate all'uscita di *Dei delitti*, della lettura attenta delle opere del filosofo napoletano.

## **2.2. Genesi e storia**

Abbiamo già visto come prese vita, dalle discussioni tra i compagni dell'Accademia dei Pugni, il cumulo di fogli sparsi che sotto la guida di Pietro Verri diventò *Dei delitti e delle pene*; proprio per questo motivo, già la prima pubblicazione diede vita alla secolare querelle sulla paternità dell'opera che non si è ancora conclusa.

Certo è innegabile l'apporto di Pietro Verri<sup>18</sup>: fu lui a dare a Beccaria l'idea su cui lavorare e si occupò di dare una veste editoriale alle schede disordinate scritte dall'amico; tuttavia, fu Beccaria che si preoccupò di mettere su carta le impressioni derivanti dai discorsi con i compagni dell'Accademia, fu lui a prendersi carico della scomoda paternità di un libro che avrebbe

---

<sup>18</sup> «E' un testo che porta evidenti [...] i segni del forcipe che lo trasse a vita, per mano dell'imperioso e puntiglioso Pietro Verri» (Introduzione di F. Venturi, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. IX).

probabilmente scatenato numerose critiche e obiezioni. Pietro Verri non si sarebbe mai preso l'onere di attribuirsi un'opera così "pericolosa", soprattutto di fronte al rischio di deteriorare ulteriormente i suoi rapporti con le istituzioni incarnate dalla figura del padre Gabriele con cui aveva già avuto sufficienti contrasti.

Un tentativo di chiarire la questione arriva da una lettera di Pietro Verri agli amici milanesi, datata 1 novembre 1765, nella quale il presunto vero autore riassicura: «Prima di chiudere vi soddisferò a proposito del libro *Dei delitti e delle pene*. Il libro è del marchese Beccaria»<sup>19</sup>. Certo, proseguendo nella lettera Verri non si dispensa di sottolineare il suo aiuto, ma questo può benissimo derivare dal ricordo della passata collaborazione: nel 1765, ormai, i rapporti tra Beccaria e Verri si erano deteriorati, tuttavia ciò non impedisce a quest'ultimo di avere ancora impressa nella memoria «un momento ricco di fervore e irripetibile vissuto da un sodalizio d'eccezione; inconsapevolmente, al centro di quella intellettuale brigata vi è l'immagine dominante di quell'amico pigro e geniale»<sup>20</sup>.

È importante considerare, comunque, che la penna di Verri, che pure modificò in parte gli scritti di Beccaria, non riuscì a coprire quella filantropia e forte sensibilità che trasparivano dalla mano del marchese. Questo si coglie perfettamente se si confrontano le pagine di *Dei delitti* con l'opera di Verri pubblicata nel 1763, *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*: in questo trattato, Verri finge di essere un magistrato tradizionalista che difende

---

<sup>19</sup> Lettera di Pietro Verri agli amici milanesi del primo novembre 1765, in *ivi*, p. 122.

<sup>20</sup> S. Romagnoli, *Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*, in *Letteratura italiana, (Le opere, vol XXV, Dal Cinquecento al Settecento)*, a cura di A. Asor Rosa, Torino, Einaudi 1993, p. 1125.

il corpus delle leggi dalle possibili riforme che già si profilavano dall'inizio del XVIII secolo. L'*Orazione* è intrisa di forte ironia e di feroce satira verso le istituzioni; è però intelletto freddo, critica tagliente: non c'è traccia di quella pietà e dolcezza che invece si ritrova in *Dei delitti*. Se poi si accostano L'*Orazione* con uno scritto di Verri successivo alla pubblicazione dell'opera di Beccaria, *Osservazioni sulla tortura*, si nota come la penna del conte sia diventata più dolce e umana, segno che Pietro Verri aveva fatto suoi le suggestioni del giovane amico.

La prima edizione di *Dei delitti* uscì anonima nel 1764, quando Verri mandò il manoscritto allo stesso editore delle sue *Meditazioni sulla felicità*, Aubert, che si serviva della stamperia Coltellini di Livorno. L'anonimato servì per evitare *in primis* problemi con la censura e malintesi con il governo austriaco, sebbene nessuno degli illuministi lombardi volesse abbattere violentemente le istituzioni vigenti, ma modificarle e farle maturare dall'interno. Dopo pochi mesi, ad agosto, *Dei delitti* circolava anche a Milano.

Nel biennio 1764-1766 si succedettero le edizioni italiane, fino alla quinta datata Harlem 1766 (in realtà stampata, come le precedenti, nella stamperia livornese), la prima divisa in paragrafi, considerata la versione definitiva perché fu l'ultima ad ottenere l'imprimatur dell'autore. Nello stesso anno in Francia usciva una nuova edizione a cura di André Morellet, con una diversa suddivisione in paragrafi; in Italia, tuttavia, si continuarono le pubblicazioni secondo la lezione Harlem 1766 (edita in Francia nel 1773), finché l'editore Masi, acquistando ciò che rimaneva della stamperia Coltellini, fece uscire nel

1764 una nuova edizione, che rispettava la suddivisione in paragrafi decisa da Morellet. Da quel momento in avanti si cominciò a stampare *Dei delitti* seguendo la proposta di Masi finché nel 1807 il figlio di Beccaria, Giulio, non avallò definitivamente questa proposta. La vulgata, come fu chiamata da quel momento, continuò ad essere proposta in ogni edizione successiva fino a quando Franco Venturi, nel 1958, non ritornò alla lezione della Harlem 1766. L'edizione del 1965, alla quale Venturi unì un'appendice di documenti, *Storia e dibattiti in Italia e in Europa*, e quella del 1984 a cura di Gianni Francioni confermarono la scelta.

Conclusasi in tal modo la discussione sull'edizione da mantenere, rimane un solo dubbio: in Europa *Dei delitti* circolò nell'edizione Masi-Morellet per quasi due secoli; quanto fu opportuna, dunque, la decisione di ritornare all'edizione precedente le modifiche francesi?

E' necessario dire che la reazione di Beccaria al vedere la sua opera rivoluzionata nell'edizione francese fu tutt'altro che seccata; nella famosa lettera a Morellet 26 gennaio 1766 il nostro autore si profonde in ringraziamenti sull'ottima traduzione svolta e sulla felice scelta strutturale: «Vi protesto con ogni sincerità che l'ordine che avete giudicato a proposito di dare è più naturale e perciò preferibile al mio e mi rincresce che sia già quasi tutta compiuta la nuova edizione italiana, perché io mi sarei conformato in tutto, o quasi al vostro piano»<sup>21</sup>.

La decisione di Morellet «di trasformare quello che era un *pamphlet* filosofico [...] in un più sistematico strumento di lotta giuridica»<sup>22</sup> rispondeva

---

<sup>21</sup> Lettera di Beccaria a Morellet del 26 gennaio 1766, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 362.

<sup>22</sup> Introduzione di F. Venturi, in *ivi*, p. XXI.

all'esigenza sentita in Francia di poter utilizzare praticamente l'opera di Beccaria; d'altra parte, *Dei delitti* era stato scritto dal suo autore soprattutto per proporre cambiamenti radicali nella giurisprudenza e non per fermarsi a una sterile protesta. Il marchese parlava soprattutto di Milano, ma come negare oltralpe la possibilità di servirsi al meglio del «libriccino»<sup>23</sup>?

Certo le ragioni filologiche hanno il loro peso, quindi ha un senso riferirsi all'ultima edizione approvata dall'autore (appunto, la quinta Harlem 1766), ma, come scrive ancora Beccaria, «un libro, dove tratti della causa dell'umanità, pubblicato che sia, appartiene a tutto il mondo »<sup>24</sup>.

### 2.3 Struttura e tematiche

La duttilità con cui *Dei delitti e delle pene* si fece modificare nell'edizione francese dimostrò che si era di fronte a un'opera che non aveva precedenti né nel mondo letterario né nel mondo giuridico; per la brevità e la facilità di consultazione avrebbe potuto «rientrare in quel genere che si raccoglie sotto il vago nome di saggio e di *pamphlet*, ma dell'*essai* [...] non possiede né vuole possedere [...] gli elementi più attesi, quali l'indispensabile esprit e la levità della prosa»<sup>25</sup>, che pure non mancano all'opera, senza che diventino l'elemento preponderante. Certo, *Dei delitti* doveva farsi leggere e consultare facilmente, ma questo in vista, come abbiamo detto, di un possibile utilizzo pratico dell'opera. Quello che andava colto in *Dei delitti* era «la nascita di un

---

<sup>23</sup> «Egli era consapevole che il suo libro poteva e doveva servire alla causa dell'umanità comunque fosse stato letto, tradotto e adattato alle esigenze delle diverse nazioni» (S. Romagnoli, *op. cit.*, p. 1126).

<sup>24</sup> Lettera di Beccaria a Morellet, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 362.

<sup>25</sup> S. Romagnoli, *op. cit.*, p. 1136.

nuovo modo di sentire e di pensare»<sup>26</sup>, una proposta filosofica mai tentata prima.

*Distinzione tra reato e peccato.* Considerati i malintesi a cui l'opera sarebbe andata molto probabilmente incontro, la prima cosa che Beccaria si preoccupa di chiarire è il campo d'azione del libro; proprio per questo, nelle prime pagine, il marchese circoscrive il discorso sulle leggi alle leggi sociali, escludendo dalla trattazione la legge di natura e la legge divina. Ciò che queste esigono non lo esige la legge sociale, che è l'unico frutto di un patto che si crea tra uomo e uomo, «senza una speciale missione dell'Essere supremo. [...] Sarebbe dunque un errore l'attribuire a chi parla di convenzioni sociali e delle conseguenze di esse principii contrari o alla legge naturale o alla rivelazione, perché non parla di queste»<sup>27</sup>. Il marchese ribadisce così la condanna, già avanzata da altri, dei tribunali dell'Inquisizione esaltando la legge divina al punto tale dal rendere assurdo qualsiasi accostamento o inglobamento di essa nel *corpus* delle leggi civili. Bisogna poi sottolineare come certi comportamenti che potrebbero essere condannati dalla legge divina come peccato non lo sono dalla legge civile; modi di fare come l'ingratitude verso i benefattori, ad esempio, pur essendo azioni moralmente riprovevoli e odiose, non per questo mettono in discussione la sicurezza dei cittadini.

Diventa così fondamentale distinguere la colpa dal peccato; visto che la legge divina punisce anche azioni identificabili solamente *in foro interiore*, sarebbe impossibile aggiungere questo comando al *corpus* delle leggi sociali.

---

<sup>26</sup> Introduzione di F. Venturi, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. VII.

<sup>27</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 5.

Non potendo infatti determinare con certezza ciò che esiste come proponimento o intenzione di una persona a prescindere dalla loro concreta realizzazione, per garantire la sicurezza dello Stato bisognerebbe mettere in condizioni di non nuocere chiunque abbia anche solo la possibilità di delinquere: considerando che due pilastri della speculazione di Beccaria sono la certezza della pena e la trasparenza del codice delle leggi, valutando in questo modo le colpe dei cittadini, nessuno potrebbe più vivere senza avere paura di poter incorrere in una pena preventiva senza alcun criterio. Beccaria conclude questa riflessione con il paragrafo 39, «Di un genere particolare di delitti»; mascherato da reazionario, l'autore supporta ironicamente la pratica di colpevolizzare i cosiddetti eretici. Il sostenere così la possibilità che in un unico stato possano esistere diversi punti di vista, anche religiosi, corona la volontà di dichiarare corretto il legislatore che rispetti la differenza tra legge divina e legge sociale.

*Prevenire e punire.* Una volta chiarito questo punto, Beccaria espone il fine principale di ogni legislazione, che garantisce il massimo della felicità pubblica: «È meglio prevenire i delitti che punirgli»<sup>28</sup>.

Questo principio è illustrato perfettamente nell'opera di Michel Foucault *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, nella quale il filosofo francese sottolinea come la priorità del sorvegliare i cittadini e della prevenzione dei delitti sull'effettiva azione punitiva sia nata dall'azione dei riformatori del XVIII secolo; gli illuministi ritengono infatti sia necessario, prima ancora di mostrare

---

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 96.

la capacità dello Stato di punire efficacemente chiunque si arrischi a commettere un reato, persuadere i cittadini della convenienza nel godere della tranquillità garantita dalle leggi senza tentare di trovare vantaggi delinquendo.

Per concretizzare questa esigenza, Beccaria propone innanzitutto la trasparenza e la chiarezza del codice delle leggi: «Fate che le leggi siano chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle»<sup>29</sup>. Il codice, quindi, dovrà essere facilmente consultabile da chiunque e scritto quindi in una lingua conosciuta da tutti; essendo l'incarnazione delle decisioni prese in accordo da tutta la comunità al momento del patto sociale non lascerà spazio all'interpretazione dei giudici, dal momento che gli uomini, anche se vivono nello stesso tempo e nello stesso contesto sociale, hanno diverse opinioni. Anche l'educazione ricevuta e il poter verificare che la virtù è ricompensata sono importanti freni alla delinquenza.

Tuttavia, non esiste patto sociale talmente perfetto da evitare totalmente il compiersi di delitti, cosa che richiede talvolta l'azione dello Stato. È necessario però a questo proposito chiedersi cosa permette alle istituzioni di punire, cosa distingue legge e sopruso.

In uno Stato esistente già da molto tempo, un cittadino potrebbe sentirsi legittimato a non rispettare l'ordinamento vigente, per il semplice fatto di non aver partecipato attivamente alla costituzione del *corpus* delle leggi al momento della creazione del nuovo ordine statale: in tal caso, il diritto non

---

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 97.

sarebbe altro che una forza, illegale, esercitata dispoticamente da chi è più forte di un singolo. Anche Beccaria accosta in una relazione di somiglianza i due termini: «Osservate che la parola *diritto* non è contraddittoria alla parola *forza*, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda», aggiungendo subito dopo, però, «cioè la modificazione più utile al maggior numero»<sup>30</sup>. Infatti, è vero che a un cittadino, quando nasce, non viene chiesto se ritiene corrette le leggi vigenti; ma è altrettanto vero che fin dalla nascita, ognuno che venga al mondo in una situazione di stabilità garantita dalle leggi gode da subito di una serie di vantaggi e aiuti. È inutile, quindi, cercare l'origine del consenso in un banale fatto storico; un cittadino dà implicitamente il proprio consenso all'agire dello Stato (quindi attribuendogli anche il diritto di punire) perché esso mantiene intatti i guadagni del vivere obbedendo al patto sociale, primo tra tutti la pace, la tranquilla convivenza civile.

La pena serve quindi a mantenere la calma all'interno dello Stato, distogliendo il reo dal delinquere nuovamente e i suoi concittadini dal cadere nello stesso errore; Beccaria sottolinea a tal proposito l'importanza che riveste l'associazionismo non solo nel ridurre al minimo la delinquenza, ma anche nel punire efficacemente i reati.

Secondo questa teoria, gli uomini legano in un rapporto di causa-effetto due avvenimenti quanto più forte è l'impressione derivata da un episodio e quanto più spesso e velocemente uno dei due fatti si presenta successivamente all'accadere del primo. Così ragionando, l'unico modo per

---

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 13.

distogliere il reo dal ripetere un delitto e tutto il resto del gruppo sociale dal tentarlo è la prontezza della pena: quanto più veloce arriverà la punizione per un reato, tanto più radicata nell'animo delle persone sarà l'idea che lo Stato condanni infallibilmente chiunque delinqua.

Non basta però la tempestività della sanzione; è necessario che ci sia una proporzione tra colpa e pena: se si puniscono nello stesso modo due delitti che nuocciono al bene pubblico, un eventuale delinquente non si porrà alcun problema nel compiere un reato più grave se a parità di punizione troverà un maggiore vantaggio. Questo, infatti, l'assioma che Beccaria pone alla fonte del miglior modo di punire: «perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto»<sup>31</sup>, quindi è sufficiente che questa eccedenza sia minima.

Il nostro autore aveva già insistito su questo punto nel paragrafo 7, «Errori nella misura delle pene» e nel paragrafo 8, «Divisione dei delitti», nel quale si preoccupa di stabilire quale sia la vera misura delle pene, cioè il danno fatto allo Stato, e di indicare quali siano i gradi di gravità di un reato, dai delitti che annullano istantaneamente la sicurezza alla quale puntava il patto sociale a quelli che offendono un individuo in particolare.

Il diritto di punire che deriva dalle leggi impone, ad ogni modo, due presupposti fondamentali, l'assoluta necessità e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Gli uomini, unendosi in società, hanno messo nel deposito comune la minima parte possibile dei loro diritti naturali e l'unica ragione di punire qualcuno è la volontà di difendere ciò che i cittadini hanno messo in

---

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 60.

comune. «tutto il di più è abuso e non giustizia»<sup>32</sup>. Il consenso dato alle leggi dev'essere comune a tutti, come uguale dev'essere il trattamento che l'ordinamento esercita «dal trono alla capanna»<sup>33</sup>; Beccaria non vuole negare con ciò la divisione esistente tra nobiltà e ceti più umili, a condizione però che questa differenza sia legata alla maggiore industriosità e doti personali del singolo e che «chi è più felice o più onorato [...] non tema meno degli altri di violare quei patti coi quali è sopra degli altri sollevato»<sup>34</sup>.

*La tortura.* Gran parte di *Dei delitti* è occupata dalla riflessione sulla tortura e sulla pena di morte, due pratiche ritenute non sono disumane, ma soprattutto ingiuste, dal nostro autore.

Il paragrafo 16, «Della tortura», inizia elencando i motivi per cui si ricorre a questa pratica: i tormenti inflitti al presunto reo dovrebbero servire per costringerlo a confessare un delitto, per chiarire le contraddizioni a cui l'accusato è incorso, per scoprire eventuali complici, per punirlo del reato o per scoprire altri crimini dei quali potrebbe essere reo. Beccaria, che ritiene tirannica qualunque pena che non sia giusta e necessaria, dimostra l'illegittimità di ciascuna di queste ragioni.

I tormenti si infliggono ad un *presunto* reo, ma se il diritto di punire deriva dalla volontà di difendere un attacco al patrimonio comune, è necessario che si accerti prima di iniziare la tortura l'effettiva colpevolezza della persona sotto giudizio; questa verifica però non deve assolutamente avvenire sotto i

---

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 13.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 14.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 51.

tormenti, poiché un innocente potrebbe confessare delitti non compiuti nella speranza che il supplizio finisca.

È utile, a tal proposito, chiarire come avveniva ai tempi la pratica della tortura. Il giudicato veniva torturato per un numero determinato di volte; se resisteva al tormento, lo si giudicava innocente e lo si liberava. Se invece la persona, per porre fine alle sofferenze, confessava un delitto, doveva ripetere la confessione non sotto tortura; ad un'eventuale ritrattazione, si ripeteva la tortura. Queste regole erano ben conosciute dai torturatori, ma del tutto ignote al torturato, che non poteva sapere che resistendo al supplizio veniva ritenuto innocente.

Stando così le cose, Beccaria sottolinea come l'innocente sia posto in condizioni sempre peggiori del reo. Infatti, se il colpevole resisteva alla tortura e veniva ingiustamente liberato, almeno aveva ricevuto una punizione; in caso contrario, sarebbe andato legittimamente incontro alla pena prevista. L'innocente, se condannato, scontava un delitto che non aveva commesso, se resisteva alla tortura aveva comunque subito una pena illegittima. Oltretutto, questa pratica incideva sul corpo del giudicato un marchio d'infamia, per cui era prevedibile che i concittadini, sorvolando sull'effettiva innocenza di questa persona, lo ritenessero "degnò di sospetto" e cominciassero ad evitarlo.

La tortura non è una pratica utile nemmeno per eliminare le contraddizioni nel racconto dei fatti del giudicato. Infatti, se alcune incoerenze sono comprensibili in un resoconto compiuto da un uomo tranquillo, tanto più saranno giustificabili in una persona che ha come solo pensiero il salvarsi dai

tormenti. Inoltre, se è facile scoprire sul volto di una persona i segni che identificano una bugia, i lineamenti stravolti del torturato nasconderanno qualsiasi menzogna. Se si dimostra inutile la tortura per far confessare un delitto, altrettanto inutile lo sarà per scoprire eventuali complici o altri delitti fuori dall'accusa.

Se la legge, poi, assente al fatto che si punisca un reo, non concede per questo motivo un'aggiunta alla pena prevista dal codice: «ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità è tirannica»<sup>35</sup>, aveva detto Beccaria al paragrafo 2. Il marchese ritiene che questa «purgazione d'infamia»<sup>36</sup> derivi da un parallelismo col giudizio divino. Secondo il nostro autore, infatti, la pretesa di punire con la tortura colpe che non abbiano meritato la diretta punizione di Dio e il considerare prova regina derivata dai tormenti la confessione del reo derivano dall'omonimo sacramento. La stessa prassi di ripetere la tortura per tre volte e di lasciare libero il presunto reo nel caso non abbia confessato il delitto ha origine, secondo il nostro autore, dall'ordalia.

In conclusione, quella di Beccaria non è una denuncia dettata dai “buoni sentimenti” o da un soggettivo moto di filantropia, ma la dimostrazione dell'ingiustizia, prima che dell'atrocità, di una pratica in uso. Il nostro autore non era il solo infatti a denunciare la disumanità della tortura, ma «è il primo a denunciare con coraggio che la tortura in fase istruttoria [...] è un insulto alla giustizia»<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>37</sup> S. Romagnoli, *op. cit.*, p. 1131.

*La pena di morte.* Uguale oltraggio a una saggia amministrazione è, secondo il marchese, la pena di morte.

Il primo motivo che Beccaria porta contro questa pratica si lega al patto sociale: nessuno, nell'unirsi in società, concede ad altri il diritto di ucciderlo. Un tale atto, lungi da essere un diritto, si risolve in una «guerra della nazione contro un cittadino»<sup>38</sup>. Non essendo prevista quindi dal *corpus* delle leggi la possibilità di una simile pena, l'utilizzo di questa pratica toglierebbe ogni senso al divieto di uccidere: se l'assassinio è condannato come reato, lo Stato non può commettere lo stesso reato per punire il reo.

Sempre in elogio all'associazionismo, Beccaria cerca un'impressione abbastanza forte per distogliere chiunque dal compiere qualsiasi delitto non nella pena di morte ma nel carcere a vita, sostenendo che la pena di morte sia sì un'immagine terribile per l'animo dei cittadini, ma l'impressione derivante sia di breve durata, mentre una reclusione che duri tutta la vita sarebbe un'idea insopportabile.

L'autore prevede così una delle due obiezioni che potrebbero essergli avanzate: il carcere a vita è una sanzione anche più crudele della pena di morte. Beccaria sostiene però che una simile impressione varrebbe solo per chi, dall'esterno, valutasse la vita di un carcerato, ma il reo che sconta la pena non avrebbe modo di pensare alla vita futura in prigione distratto dalla pena presente: «è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede che chi la soffre»<sup>39</sup>; è questa la soluzione che il marchese

---

<sup>38</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 62.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 65.

trova per distogliere i cittadini dal delinquere senza infierire oltre il necessario sul condannato.

È necessario sottolineare come, prima di Beccaria, molti si siano opposti alla tortura ma non alla pena di morte; dopo l'uscita di *Dei delitti e delle pene* non solo i detrattori del marchese, ma anche molti tra i suoi sostenitori e amici si dissero d'accordo con l'abolizione della tortura ma non della pena di morte, considerandola, oltre che l'unico ostacolo ai peggiori reati, anche sproporzionata ai delitti più efferati. Beccaria, per dimostrare che l'eliminazione della pena capitale non avrebbe dato adito ai delitti più efferati, porta l'esempio dell'imperatrice di Moscovia Elizaveta Petrovna, che abolì questa sanzione con due decreti del 1753 e del 1754<sup>40</sup>. Per quanto riguarda la proporzione tra delitto e pena, ribadisce che piccoli dolori distribuiti giornalmente nell'arco di una vita intera, o di molti anni, costituiscono una sanzione più che equilibrata al delitto punito.

Il marchese, infine, corona la sua esposizione con un artificio retorico che gli permette di far parlare al suo posto un possibile criminale, preso dal ceto più povero. Questa persona, davanti alla pena di morte, non avrebbe remore a delinquere: «verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo e avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri»<sup>41</sup>; il futuro criminale si sentirebbe legittimato a porre lui stesso fine ai privilegi delle classi più ricche e messo dinnanzi alla morte, la religione verrebbe in suo aiuto, promettendogli un quasi certo perdono in cambio di un sincero pentimento. Posto davanti al carcere a vita, invece, colui che pensa

---

<sup>40</sup> Cfr. nota 11 p. 63, in C. Beccaria, *op.cit.*

<sup>41</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 66.

di delinquere avrebbe l'immagine di una vita schiava delle leggi che prima la proteggevano. È importante considerare, infatti, che la pena capitale non ha mai diminuito il numero dei crimini; anzi, non ha fatto altro che fomentare il clima di violenza.

All'inizio della sua riflessione, Beccaria aveva esposto due casi in cui la pena di morte potrebbe essere necessaria: il primo si verifica quando un cittadino, pur privato di libertà, ha ancora abbastanza influenza e relazioni da mettere in serio pericolo la sicurezza dello Stato, il secondo quando la sua vita è incitamento ad alcuni dei concittadini a compiere delitti (come, ad esempio, una rivolta contro il potere costituito). L'autore, però, sottolinea immediatamente che queste situazioni si verificano solo in una nazione debole, che non può più garantire ai cittadini la sicurezza: in pratica, in mancanza dello Stato, quando il patto sociale si è infranto.

Nei paragrafi successivi, Beccaria espone la sua idea sui sistemi usati nel ricercare colpevoli fuggitivi e del comportamento da tenere una volta condannato il reo.

L'autore si preoccupa innanzitutto che la ricerca si svolga nei termini stabiliti dalla legge: lo Stato non dovrà quindi servirsi di taglie nella speranza di localizzare il colpevole, perché in questo modo i cittadini si sostituirebbero al potere costituito nel far rispettare la legge, tornando in uno stato non molto diverso dalla condizione precedente il patto sociale. Allo stesso modo si condanna la pratica del diritto d'asilo; creando solo delle isole di impunità (e quindi di mancanza di legge), l'asilo toglierebbe alla pena l'infallibilità che è

sua condizione costitutiva. Ad ogni modo, se finalmente le nazioni si uniformassero al criterio di dolcezza delle pene e eliminassero qualsiasi sanzione contro la dignità e i diritti umani, non ci sarebbe motivo di sfuggire ad una pena, anche se fosse ingiusta.

Ugualmente inessenziale è l'uso della grazia: se il *corpus* delle leggi è stato compilato con attenzione e accuratezza, non c'è motivo di interrompere l'esecuzione della pena di un colpevole: se la sanzione si rivelasse troppo dura, questo è un errore del legislatore o del giudice. In uno Stato regolato da leggi giuste una cosa simile non può accadere.

L'ultimo punto che è necessario considerare in *Dei delitti* viene esposto nel paragrafo 26, «Dello spirito di famiglia». Questo è un tema molto caro a Beccaria, che visse gli anni della sua giovinezza in un clima di soffocante imposizione delle decisioni della sua famiglia.

L'autore, domandandosi quale debba essere la persona giuridica costitutiva del sistema delle leggi, la identifica nell'individuo preso singolarmente. In caso contrario, bisognerebbe pensare che la particella sociale ultima sia la famiglia, ma appare decisamente ingiusto che le decisioni del capofamiglia siano automaticamente ritenute valide per tutti i membri della famiglia. Questo è il punto su cui Beccaria insiste per svelare l'iniquità di sanzioni come, ad esempio, le confische: ognuno è responsabile di se stesso, quindi nessun cittadino deve subire la stessa pena di un colpevole solo per il fatto di essere unito a costui da un legame di parentela. Stesso discorso vale per le faide: non bisogna credere che tutti i parenti siano concordi con i propositi

bellicosi di un membro della famiglia. In conclusione, sarà illegittima qualsiasi pena che tocchi la famiglia del colpevole oltre il colpevole stesso: Beccaria si preoccupa di sottolineare ancora una volta questo punto anche nel paragrafo 17, «Del fisco», nel quale prova che le pene che esigono un pagamento in denaro non facciano altro che trasformare il giudice in un avvocato del fisco; se dalla delinquenza deriva un vantaggio economico per lo Stato, si correrà il rischio che l'istituzione che dovrebbe impedire i delitti al contrario li legittimi. Oltre a questo problema, c'è anche il pericolo che una pena pecuniaria eccessiva lasci la famiglia del colpevole senza mezzi per vivere.

Nei restanti capitoli Beccaria offre una serie di esempi concreti in cui incarnare la parte teorica del suo discorso, come ad esempio i duelli, le violenze, i furti, gli oziosi, il contrabbando e altri simili casi.

È opportuno sottolineare come, in tutta l'esposizione, l'autore non perda mai di vista le colpe di tutto il sistema: le punizioni, sproporzionate e brutali, sono sì inflitte da singoli giudici, ma essi sono spinti ad agire a questo modo da una giurisprudenza sbagliata; il marchese non si ferma al singolo caso, condannando la crudeltà di un solo uomo, ma sottolinea come la riforma non debba limitarsi a fermare la mano di un giudice troppo spietato, ma piuttosto correggere il problema politico generale.

*Dei delitti e delle pene* si conclude così con un riassunto delle caratteristiche che una pena deve avere per essere utile e corretta: «perché ogni pena non sia la violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere

essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi»<sup>42</sup>.

Ancora una volta è Foucault che ci illumina su questa sintesi con cui si chiude *Dei delitti*. Quella che lui chiama semio-tecnica del potere di punire riposa su principi che si ritrovano, limpidi, anche in Beccaria.

La prima è la «regola della quantità minimale»<sup>43</sup>, secondo la quale ogni punizione deve portare il minimo svantaggio rispetto ai vantaggi che il delitto corrispondente offrirebbe al reo.

La «regola dell'idealizzazione sufficiente»<sup>44</sup> descrive l'effetto che la visione della pena, prima ancora che il dolore della punizione subita, deve avere sia sui cittadini sia sul recidivo.

La «regola degli effetti laterali»<sup>45</sup> indica l'effetto "centrifugo" che deve avere la pena; prima che sul condannato, la pena deve fare effetto sul reo: «Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà un'impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo»<sup>46</sup>.

La «regola della certezza perfetta»<sup>47</sup> evidenzia la necessità che la pena abbia immediatamente effetto in ossequio all'associazionismo e sia certa, inalterata dalla possibilità di concedere la grazia e dall'impunità che essa porta con sé; le leggi devono essere chiare, in una lingua comprensibile ai più e consultabili da chiunque; allo stesso modo si devono rendere pubblici i

---

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 104.

<sup>43</sup> M. Foucault, *op. cit.*, p. 102.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 103.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 31.

<sup>47</sup> M. Foucault, *op. cit.*, p. 104.

processi. In conclusione, non occorre che le pene siano atroci e dure quanto che siano infallibilmente inflitte.

La «regola della verità comune»<sup>48</sup> sottolinea come basti il comune buon senso nell'infliggere le punizioni: il giudicato non dovrà essere né punito né tanto meno tormentato prima che si provi la sua effettiva colpevolezza.

Infine, la «regola della specificazione ottimale»<sup>49</sup> esprime l'esigenza di creare una tavola delle pene e una tavola dei delitti che siano perfettamente sovrapponibili, in modo tale da non lasciare spazio alla benché minima impunità: «si cerca di costruire un Linneo dei delitti e delle pene»<sup>50</sup>; ogni reato particolare dovrà sottostare ad una legge generale.

---

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 105.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 106.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 109.

### 3. RICEZIONE

#### 3.1 Appoggi e riforme

*Dei delitti e delle pene* ebbe immediatamente un'enorme, inaspettata diffusione: pubblicato anonimo a Livorno nell'aprile del 1764, dopo tre mesi era già esaurito; dopo il successo ottenuto in Toscana, l'opera avrebbe potuto, nonostante i pericolosi contenuti riformisti, iniziare ad ottenere consensi anche a Milano, dove si diffuse a partire da agosto.

Nell'aprile del 1766 arrivò una delle risposte destinate ad avere maggiori ripercussioni pratiche nella storia della legislazione italiana del Settecento; Cosimo Amidei, giovane magistrato toscano, scrisse a Beccaria non appena gli fu noto chi era l'autore anonimo di *Dei delitti*, conquistato dall'opera: «Io sono un legale di questa Curia, ma insieme un oscuro e pacifico seguace della ragione, dal quale V. S. Ill.ma ne ottenne i segreti ringraziamenti subito ch'ebbi in mano la di lei opera, con idea peraltro di farli palesi all'autore qualora mi fosse stato noto il suo nome». Nella lettera Amidei comunicò all'autore di aver diffuso immediatamente *Dei delitti* agli amici; questo fu solo il primo passo fatto dal giovane magistrato che volle da quel momento consacrare la sua carriera alla riforma penale. Infatti, nel 1786, sarebbe stato uno dei materiali redattori della riforma voluta dal Granduca Leopoldo di Toscana.

Infatti, Il più importante documento dell'influenza esercitata da *Dei delitti e delle pene* sulla legislazione italiana del Settecento è la *Riforma della legislazione criminale toscana*, il nuovo codice promulgato a Pisa il 30 novembre 1786. Esso è l'incarnazione dei principi teorici contenuti nell'opera di Beccaria e delle idee illuministe: lo dimostra immediatamente la prefazione alle 119 disposizioni specifiche che formano il codice.

Il Granduca si serve sostanzialmente di una parafrasi delle parole di Beccaria, denunciando che la legislazione criminale deriva ancora da «massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano»<sup>51</sup>, proclamando abolite «le pene di morte, la tortura e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni»<sup>52</sup>, assicurando che l'abolizione della pena capitale «invece di accrescere il numero di delitti ha consideratamente abolito i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci»<sup>53</sup>.

È impossibile riportare interamente l'intero corpus di leggi; tuttavia, già da pochi punti del codice si avverte la piena adesione ai principi illuministi. Esigenza principale della nuova legislazione fu conformarsi al «dolce e mansueto carattere della nazione»<sup>54</sup>; infatti il Granduca si preoccupa di cancellare dalla giurisprudenza toscana tutte le pratiche non necessarie che avrebbero potuto in qualche modo influire sulla dignità e sulla sicurezza dell'accusato e del colpevole.

---

<sup>51</sup> *Riforma della legislazione criminale toscana*, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 258. Cfr. p. 5.

<sup>52</sup> *Ibidem*. Cfr. § 16, 28 e 7.

<sup>53</sup> *Ibidem*. Cfr. § 28.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

La custodia in attesa di giudizio verrà così ridotta al minimo e sarà resa quanto meno possibile disagiata<sup>55</sup>; ad ogni giudicato verrà assegnato un avvocato d'ufficio<sup>56</sup>, nel caso sia impossibilitato a pagarne uno proprio. L'accusato sarà detto colpevole solo dopo la sicura dimostrazione dell'avvenuto reato, non prima, comunque, di aver ascoltato tutte le prove a sua discolpa<sup>57</sup>; qualora nonostante queste cautele venisse trattenuto in carcere o punito un innocente, è prevista una riparazione del danno subito<sup>58</sup>. Vengono abolite tutte le pene che pongano un marchio (morale o fisico) al colpevole, in ossequio al principio di riabilitazione del reo: nessun cittadino dovrà subire limitazioni di libertà o infamia di alcun tipo una volta scontata la pena<sup>59</sup>. Il codice si preoccupa anche di proteggere il reo da pene pecuniarie che lascino al fisco il diritto di punire; Beccaria, infatti, aveva messo in guardia dal lasciare che un organo che traesse profitto dalla delinquenza piuttosto che dall'onestà fosse incaricato di seguire, fino a poterli manipolare, i processi<sup>60</sup>.

---

<sup>55</sup> «Per rendere meno lunga e meno grave la carcerazione non si differisca senza bisogno l'esame degli imputati» (*Ivi*, p. 266).

<sup>56</sup> «In tutte le cause criminali dovrà deputarsi ex officio un difensore all'imputato povero o miserabile» (*Ivi*, p. 273).

<sup>57</sup> «Se [...] il reo avrà nominato alcun testimone, o allegato qualche prova a sua discolpa, il giudice sarà tenuto ex officio a far comparire un tal testimone, e ad esaminarlo, e a pendere informazione per gli atti del processo» (*Ivi*, p. 265).

<sup>58</sup> «Dovranno indennizzarsi [...] tutti quelli i quali, senza dolo o colpa di alcuno [...] ma solo per certe combinazioni fatali o disgrazie saranno stati processati, e poi ritrovati innocenti» (*Ivi*, p. 271).

<sup>59</sup> «(Non dovrà) da alcuno essergli rimproverato il loro passato delitto, il quale dovrà considerarsi pienamente espiato e purgato con la pena che avranno subito» (*Ivi*, p. 277).

<sup>60</sup> «Per la stessa ragione di non volere assolutamente che il nostro fisco giammai profitti dei disordini meritevoli di punizione [...] vogliamo che da qui in avanti resti abolito questo abuso» (*Ivi*, p. 272).

La contumacia dell'accusato non dovrà essere usata come prova di colpevolezza<sup>61</sup>; una volta emessa la sentenza che riconosca all'accusato la responsabilità dell'accaduto, in caso di accertato reato che meriti la massima pena, lo Stato non dovrà per nessun motivo concedere ai cittadini la possibilità di uccidere il bandito,<sup>62</sup> cosa incompatibile sia con la condanna della taglia contenuta in *Dei delitti* sia con l'abolizione della pena di morte. Il Granduca infatti si ricollega a questo punto con la questione sulla pena capitale, riproponendo contro di essa le motivazioni contenute nell'opera di Beccaria; se il fine della punizione dev'essere la restituzione del reo alla società, la pena di morte diventa inutile.

Leopoldo si preoccupa quindi di sostituire alla pena capitale i lavori forzati<sup>63</sup>, unendovi la proibizione assoluta della grazia, inutile in una costituzione che assegni pene proporzionate ai delitti<sup>64</sup>.

Il giudizio, infine, deve avvenire in luogo pubblico e sono abolite le accuse segrete<sup>65</sup>.

Oltre alla tutela del colpevole ci sia assicurata anche del destino dei parenti: considerando che ciascun individuo è responsabile delle sue azioni, nessuno verrà punito per il fatto di essere familiare di un colpevole: vengono così

---

<sup>61</sup> «Riproviamo il sistema della passata legislazione per cui la contumacia del reo [...] si considerava come una confessione» (*Ivi*, p. 268).

<sup>62</sup> «Resta in conseguenza e tanto più prosritto e abolito il barbaro e detestabile abuso della facoltà concessa da alcuna delle dette leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e con promessa di un premio, i banditi in contumacia per [...] capitali delitti» (*Ivi*, p. 274).

<sup>63</sup> «Avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere [...] la correzione del reo [...] si ottiene più che con la pena di morte, con la pena dei lavori pubblici» (*Ivi*, p. 273).

<sup>64</sup> «Abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta pena [...] di poter supplicare per la loro quasi dovuta liberazione». (*Ivi*, 274).

<sup>65</sup> «Tutte le cause criminali si principeranno o ad istanza del querelante pubblico, o ad istanza della parte offesa. L'uno e l'altro sarà obbligato a firmare la sua querela [...] e presentata in tribunale a ratificarla con la viva voce davanti al ministro a ciò deputato» (*Ivi*, p. 259).

abolite le confische e le pene pecuniarie che lascino la famiglia in stato d'indigenza; se poi il colpevole dev'essere preservato da ogni marchio d'infamia, per lo stesso motivo saranno cautelati allo stesso modo i suoi familiari<sup>66</sup>.

«Era, in un certo senso, il completo trionfo della nuove idee»<sup>67</sup>.

Prima della riforma leopoldina, *Dei delitti e delle pene* raccolse l'approvazione non solo dell'Italia, ma anche dei vicini Paesi europei, primo tra tutti la Francia. Già le prime edizioni italiane riscossero i consensi del gruppo degli illuministi. La *Gazette littéraire de l'Europe*, organo dei *philosophes*, aveva pubblicato, già nel 1765, due lusinghiere recensioni, che auspicavano la meritata diffusione dell'opera.

Tra l'estate dello stesso anno e i primi mesi del 1766 un carteggio tra Frisi, Beccaria, D'Alembert e Morellet aprì la strada a un'edizione francese di *Dei delitti*, che uscì in quella primavera. Già a gennaio, Beccaria aveva scritto al traduttore ringraziandolo per l'efficace traduzione; Morellet provvide a divulgare la sua edizione tra i filosofi riuniti intorno a d'Holbach, che la salutarono con approvazione e pensarono di invitare Beccaria in Francia, per poter fruttuosamente discutere sulle comuni idee.

### **3.2. Critiche e obiezioni: da Facchinei a Foucault**

Se è vero che gli applausi all'opera di Beccaria non aspettarono a manifestarsi, altrettanto repentini apparvero le prime critiche.

---

<sup>66</sup> «Vogliamo che nessuna delle dette pene rechi il minimo danno, discredito, macchia o disonore ai parenti del condannato» (*Ivi*, p. 277).

<sup>67</sup> G. Tessitore, *op. cit.*, p. 134.

La prima venne da un frate vallombrosano, Ferdinando Facchinei, incaricato dal Consiglio dei Dieci, uno dei massimi organi di governo di Venezia, preoccupato dalle ripercussioni che *Dei delitti e delle pene* avrebbe potuto avere in materia penale, soprattutto riguardo all'abolizione della tortura e della pena di morte.

Così, il 15 gennaio del 1765 compariva a Venezia *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene*, che costituiva il punto di vista ufficiale della Chiesa, che mise poi l'opera all'Indice il 3 febbraio 1766.

La prosa di Facchinei non era certo brillante alla pari di quella dell'opera criticata, ma «l'enfasi distruttiva del frate sembrava fatta a posta [...] per scoraggiare l'avversario e per convincere i lettori dubbiosi a non lasciarsi suggestionare dal messaggio "eversivo"»<sup>68</sup>; l'autore di *Note ed osservazioni* si preoccupa quindi di mettere in guardia dalle pericolose e false idee di riforma di Beccaria, difendendo tortura e pena di morte e definendo il marchese «il Rousseau degli italiani» e, usando per la prima volta questo termine, «socialista».

Facchinei sostiene la pratica della tortura considerando inconsistenti «le convulsioni [...] che si fanno venire ad alcuni pochi sagrileghi scellerati, od anche a qualche innocente in confronto dei vantaggi che arreca il metodo di condannare italiano a tutta la società»<sup>69</sup>. Il frate confronta il sistema giuridico usato in Italia con quello delle altre nazioni, in particolar modo dell'Inghilterra; la tortura è presente in numerosi codici, ma l'Italia, afferma Facchinei, esercita il metodo «più favorevole a' rei, più cauto, più sicuro e manco

---

<sup>68</sup> G. Tessitore, *op. cit.*, p. 122.

<sup>69</sup> F. Facchinei, *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene*, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 165.

suscettibile di ingannarsi nelle sue condanne»<sup>70</sup>, poiché prima e dopo la tortura, il giudicato viene spinto alla confessione. A prescindere da questo aspetto, l'autore torna a sottolineare quanti delitti eviti questa pratica; la mancanza di essa in altre nazioni, poi, non dimostra l'ingiustizia e l'inutilità della tortura, considerando che «sanno tutti distinguere la perfezione dei costumi e delle leggi nata da una mente riflessiva e creatrice, da quella che nasce semplicemente dalle varie combinazioni accidentali, che potrebbero essere l'effetto del fanatismo»<sup>71</sup>.

Riguardo alla pena di morte, Facchinei inizia la sua critica dalla riflessione sullo stato di natura, considerando come in esso l'uomo avesse il diritto all'autodifesa fino ad uccidere, diritto che la nascita della società dovrebbe fermare, ma che invece non impedisce. Dato che nessun uomo vorrebbe riunirsi in società se gliene derivasse un vantaggio, i diritti di cui gode non possono diminuire nel passaggio da stato di natura a stato civile; per cui, la società non fa altro che punire in modo più efficace i reati: «Affinché la società possa avere la forza e il diritto che sono necessari per resistere con sicurezza [...] fa di mestieri che questi siano in maggior grado di quelli ch'è un uomo solo, altrimenti questa società gli sarebbe inutile, e non potrebbe assicurar la di lui vita dalle aggressioni di più assalitori»<sup>72</sup>. Contro la proposta di Beccaria di sostituire la pena capitale con i lavori forzati, Facchinei usa le stesse parole del marchese del paragrafo 28 di *Dei delitti*: «non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria

---

<sup>70</sup> Ibidem.

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 166.

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 169.

libertà»<sup>73</sup>; se nessuno può accettare questa punizione, avrebbe dovuto essere bandita dal patto sociale. Anche a prescindere da questo, poi, e volendo considerare la teoria esposta in *Dei delitti* secondo la quale con i lavori a vita si darebbe un'impressione molto più duratura nell'animo dei cittadini, la pena dei lavori forzati risulterebbe comunque inutile, perché «le pene moderate fanno nascere il callo appunto perché continue, e poi non si sentono più»<sup>74</sup>.

Facchinei aveva iniziato questa riflessione con dei principi che riteneva condivisibile dai cosiddetti «socialisti»; questo termine, usato per la prima volta dal frate, identifica coloro che ritengono che la società derivi da un patto di soli uomini, senza alcun intervento o fattore divino; appare chiaro come, per il frate guidato in questa critica dal pensiero della Chiesa, questa affermazione fosse poco meno che un'eresia. Peggio ancora dichiarare che «nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti»<sup>75</sup>.

Altrettanto vergognosa è, secondo Facchinei, la somiglianza che si coglie tra le pagine di *Dei delitti* e le opere di Rousseau; oltre alla falsa idea di un patto sociale fondato su un'intesa unicamente umana, Beccaria dichiara anche che gli uomini nascono liberi e uguali; il marchese non ha considerato, però, come l'esperienza ci mostri che l'uomo è «così portato alla libertà e all'indipendenza che non è concepibile che voglia spontaneamente

---

<sup>73</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 64.

<sup>74</sup> F. Facchinei, *op. cit.*, p. 171.

<sup>75</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 12.

assoggettarsi ad ubbidire ad altri uomini»<sup>76</sup>. Chiaramente, partendo da tali errati presupposti, tutto l'impianto teorico di *Dei delitti*; Beccaria «in un piccolo volumetto di poche pagine à voluto scrivere tutti gli errori e tutti i paradossi che si trovano nelle opere dei più empîi scrittori del nostro secolo»<sup>77</sup>.

Beccaria non rispose alle critiche di Facchinei; lo fecero per lui i fratelli Verri, senza firmare la loro *Risposta ad uno scritto che si intitola Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene* e utilizzando la prima persona, come se parlasse l'amico marchese.

Di fronte all'accusa di eresia mossa a partire dall'affermazioni che nemmeno le verità della religione distolgono l'uomo dal delinquere, la *Risposta* si limita a un'osservazione empirica: in effetti, le più sublimi verità non bastano. Basterebbero, suggerisce, solo se gli uomini le meditassero attentamente. La *Risposta* prosegue esponendo i vantaggi dell'abolizione della pena di morte, primo tra tutti l'approvazione dei posteri: «La storia tutta di questo secolo troverebbero essi ripiena di tratti di augusta beneficenza, di paterno amore e di clementissime virtù»<sup>78</sup>. In risposta all'accusa di togliere ai sovrani il potere di condannare a morte, i fratelli Verri ricordano a Facchinei le due ipotesi che Beccaria avanza come unici casi in cui la pena di morte può essere giusta e necessaria: sono questi i requisiti per qualsiasi pena che non sia un atto tirannico: se un'azione dello Stato verso i cittadini è ingiusta e non necessaria, non può rientrare nel novero delle pene infliggibili. La *Risposta* si conclude con una professione di fedeltà al potere costituito: «Sarà forse

---

<sup>76</sup> F. Facchinei, *op. cit.*, p. 174.

<sup>77</sup> *Ivi*, p. 176.

<sup>78</sup> *Risposta ad uno scritto che si intitola Note ed osservazioni*, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 179.

proibito a un cittadino, intanto che ubbidisce alle leggi presentanee, il far voti, e lo scrivere, perché se ne formino di più adatte, di più chiare, di più dolci?»<sup>79</sup>.

Beccaria si dichiarò autore della *Risposta* scrivendo nella quinta edizione di *Dei delitti*: «ho dato un pubblico testimonio della mia religione e della mia sottomissione al sovrano colla risposta alle *Note ed osservazioni*»<sup>80</sup>. Ciò diede poi vita a una serie di polemiche sulla paternità di entrambe le opere; la mancata smentita, al momento opportuno, da parte del marchese, di aver scritto anche la risposta a Facchinei fu occasione, poco dopo l'uscita della *Harlem* 1766, di una rottura con i fratelli Verri, avvenuta durante il viaggio che Beccaria fece accettando l'invito dei *philosophes* francesi che lo aspettavano impazienti a Parigi.

Dopo molte tergiversazioni e incertezze, dovute al suo carattere timido e insicuro e alla difficile situazione personale e familiare, il marchese fu convinto a partire, in compagnia di Alessandro Verri, il 2 ottobre 1766. Nelle intenzioni di Pietro, che come al solito fu il promotore dell'iniziativa, Beccaria avrebbe dovuto essere l'ambasciatore oltralpe degli illuministi milanesi; il viaggio, previsto della durata di sei mesi, comprensivo di una sosta a Londra dove ad attendere il marchese c'era David Hume, durò in realtà poco più di due mesi.

Beccaria, trovatosi in un ambiente e in un ruolo che non erano propriamente i suoi, iniziò subito a sentirsi di troppo, nonostante l'ottima accoglienza dei

---

<sup>79</sup> *Ivi*, p. 185.

<sup>80</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 6.

francesi; non fu molto partecipativo e commise il grave errore di tacere del fondamentale apporto degli amici Verri, cosa che fu puntualmente comunicata a Pietro dal fratello Alessandro. Nei continui rapporti epistolari con sua moglie e con Verri, Beccaria cercò in ogni modo di raccogliere consensi a un suo anticipato ritorno a Milano e, nonostante le continue esortazioni di Pietro a rimanere, verso la fine di novembre prese la strada di casa. Questa decisione, presa in disaccordo sia con gli amici italiani che con gli ospiti francesi, sancì il definitivo distacco tra Beccaria e i fratelli Verri. La sua attività intellettuale proseguì, ma senza che si occupasse più direttamente dei temi legati alla penalità.

L'infelice esperienza parigina non oscurò tuttavia la fama di Beccaria, che anzi si diffondeva sempre più ampia, fino a che anche la zarina Caterina II sentì parlare del marchese; Caterina voleva dare vita ad una profonda riforma delle leggi russe e per realizzare tale proposito aveva già invitato a corte filosofi come Diderot, Voltaire, D'Alembert, Rousseau, i quali però, probabilmente poco convinti di un'effettiva possibilità di realizzazione del progetto, rifiutarono la proposta.

Fu D'Alembert a fare conoscere *Dei delitti e delle pene* a Caterina, che in effetti apprezzò l'opera, e con lei alcuni ministri<sup>81</sup>. La zarina provvide a mettersi in contatto con Beccaria già quando egli era ancora in Francia; informato del successo riscosso nella corte russa, non sapendo come

---

<sup>81</sup> Caterina II, in occasione della Commissione legislativa che sarebbe stata inaugurata il 30 luglio 1767, cominciò fin dal 1765 a lavorare a un documento, il *Nakaz*, istruzione, che sarebbe servito come base per la compilazione del nuovo codice; tra i filosofi citati nel lavoro della zarina figurava anche Beccaria. *Cfr.* nota 1 a pag. 634 in C. Beccaria, *op. cit.*

comportarsi, finì per chiedere aiuto agli stessi amici francesi che aveva lasciato poco prima; sia Morellet che D'Alembert, ovviamente, gli scongiurarono di partire, visti i risultati ottenuti in Francia. Tuttavia, le trattative con la Russia continuarono; vennero interpellati Firmian, il governatore generale della Lombardia austriaca, Kaunitz, Cancelliere di Stato e Ministro degli Affari Esteri austriaco e Pietro Verri. Il primo si dichiarò più propenso ad affidare a Beccaria la nuova cattedra di diritto pubblico alle Scuole Palatine di Milano e lo propose a Kaunitz, che condivise l'idea, permettendo anche che Beccaria andasse in Russia, a patto che non accettasse incarichi permanenti alla corte di Caterina. Il marchese, tuttavia, continuò a tergiversare, preoccupato dalle difficoltà logistiche e finanziarie; Caterina II, infine, infastidita dagli indugi del milanese, rinunciò ad averlo alla sua corte.

Una famosa obiezione che venne mossa alle teorie di Beccaria dai suoi contemporanei arriva da Immanuel Kant.

Nella sua opera *Die Metaphysik der Sitten*, il filosofo tedesco riflette sul diritto di punire e di graziare. Kant fa il nome di Beccaria solo dopo alcune pagine, ma già dall'inizio del paragrafo «Del diritto di punizione e di grazia» è chiaro il riferimento al marchese. La pena non deve mai essere un mezzo per raggiungere un bene, come può essere la sicurezza ritrovata della società, ma si deve comminare al reo «soltanto *perché egli ha commesso un crimine*»<sup>82</sup>, questo nell'ottica della seconda formulazione dell'imperativo

---

<sup>82</sup> I. Kant, *La metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 164.

categorico kantiano, che vieta di servirsi del prossimo come un mezzo. Un uguale imperativo categorico è espresso dalla legge penale, che quindi non può essere guidata dal principio eudaimonistico della «massima felicità per il maggior numero»: in questo modo infatti, si rischierebbe di agire alla ricerca di un vantaggio che, pur non personale, potrebbe prevaricare il raggiungimento della vera giustizia. Per Kant, infatti, l'unica norma che ci deve guidare è «il dovere per il dovere», senza altri fini che l'ossequio alla legge. Il filosofo tedesco passa poi a valutare quale dev'essere il criterio della punizione e lo trova nella legge del taglione, «ben'inteso solo davanti alla sbarra del tribunale»<sup>83</sup>; infatti, nel caso specifico della pena di morte, questa è la sola punizione che si equipari al reato di omicidio, non essendoci nessun altro risarcimento per una vita che un'altra vita.

Anche Kant suggerisce alcuni casi in cui non ci si può avvalere della pena di morte, uno riguardante l'utilità pubblica e due l'utilità particolare; il primo riguarda il caso in cui, punendo tutti i responsabili di un omicidio, questi siano in un numero così elevato che l'esecuzione della pena capitale porterebbe a un disfacimento dello Stato. L'utilità particolare di un individuo impedisce l'attuazione della pena di morte nel caso che una madre che uccida il figlio nato fuori dal matrimonio (il bambino è nato fuori da un patto riconosciuto dalla legge ed è quindi a tutti gli effetti un fuori-legge) o se un soldato uccida un compagno d'armi in un duello per aver salvo l'onore militare; tutti gli altri casi non richiedono una sospensione di questa punizione.

---

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 163.

«Invece il marchese Beccaria, per un affettato sentimento umanitario (*compassibilitas*), sostiene di contro a ciò la *illegalità* di ogni pena di morte»,<sup>84</sup> portando a difesa di ciò, come sappiamo, il fatto che un uomo, unendosi con altri in un patto sociale, non dà per questo ad altri il diritto di uccidere. Secondo Kant il marchese sta interpretando male la nozione di diritto: è ovvio che nessuno è punito perché *vuole* essere punito, ma perché ha compiuto un'azione meritevole di punizione. Inoltre, un uomo, compiendo un delitto, non è più la stessa persona che ha fondato, insieme agli altri, la legge che lo andrà a punire: se le cose stessero così, sarebbe il cittadino stesso che si autopunisce; se avesse questo diritto-dovere, dovrebbe avere anche quello di essere giudice di se stesso e decidere da sé se infliggersi o no la punizione. Invece, un cittadino che commette un reato fa un passo fuori dalla legge, toglie a se stesso la dignità di legislatore: «non è il popolo (ossia ogni suo singolo componente), ma il tribunale (la giustizia giuridica), e quindi una persona diversa dal delinquente, quella che pronuncia la pena di morte»<sup>85</sup>.

A queste critiche risponde, con un saggio del 1960, Rodolfo Mondolfo<sup>86</sup>. Secondo il professore, le obiezioni di Kant si fondano su un fraintendimento del pensiero di Beccaria. Il marchese dà per assodato che il diritto di punire si fonda un originario patto sociale e che tale accordo tra i cittadini impedisca loro di rinunciare, tra i diritti messi nel deposito comune, alla vita; dando per buono questo principio, ne consegue necessariamente che lo Stato,

---

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 169.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 169.

<sup>86</sup> Rodolfo Mondolfo (1877-1976) fu uno storico e filosofo italiano. Insegnò come professore nelle Università di Padova, Torino e Bologna.

togliendo ad un cittadino la vita, non agisce secondo diritto ma illecitamente. Si può, certo, prosegue Mondolfo, non essere d'accordo con questo metodo di legittimazione dell'atto del punire da parte dello Stato, ma ciò non ci permette di attaccare Beccaria tacciandolo di aver confuso i ruoli di legislatore, giudice e delinquente. Inoltre, non è questione di chiedere al delinquente il "permesso" di punirlo o di rispettare una sua volontà: si presuppone che un cittadino sia cosciente della possibilità di venire punito nel caso delinqua e che accetti questo potere che lo Stato ha su di lui e che lui stesso gli ha permesso di avere; infatti, secondo le stesse parole di Kant, «non vi è più punizione quando a uno accade ciò ch'egli vuole»<sup>87</sup>.

Due altre incoerenze di Kant si fondano poi sulla questione della legge come imperativo categorico. Se tale comando della moralità non deve avere deroghe né modificazioni a livello di interessi particolari, non si spiega perché Kant permetta nei due casi sopraccitati il permanere dell'utilità di un singolo sopra il rispetto della legge come imperativo categorico, quindi nella forma del dovere puro e semplice senza ulteriori specificazioni o condizioni.

È comunque assurdo, secondo Mondolfo, accusare Beccaria di non rispettare l'imperativo categorico e di credere che la legge possa servirsi del reo e degli spettatori del delitto come mezzi per raggiungere lo scopo di prevenire i reati. Infatti, in *Dei delitti e delle pene* si legge: «Non vi è libertà ogni qual volta che le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser *persona* e diventi *cosa*»<sup>88</sup>. Kant stabilisce l'equivalenza tra le idee di persona e fine e mezzo e cosa in modo chiaro nella *Grundlegung zur*

---

<sup>87</sup> I. Kant, *La metafisica dei costumi, cit.*, p. 169.

<sup>88</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 50.

*Metaphysik der Sitten*, nella quale afferma: «Gli esseri [...] quando sono privi di ragione hanno solo un valore relativo, quello di mezzi, e prendono perciò il nome di cose; viceversa, gli esseri ragionevoli prendono il nome di persone, perché la loro natura ne fa già fini in sé»<sup>89</sup>. La seconda formulazione dell'imperativo categorico, che per Kant deve risiedere nella coscienza di ciascun individuo, viene condivisa e per di più trasposta da Beccaria nelle leggi, in modo che tutti siano obbligati dal potere statale ad osservarla: «in tal guisa, Beccaria dimostrava profonda comprensione del vincolo che lega la coscienza della dignità umana con quella dell'autonomia e della responsabilità»<sup>90</sup>.

Contrario all'abolizione della pena di morte si dichiara anche Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nel suo *Grundlinien der Philosophie des Rechts*.

Nella sua riflessione sul diritto, Hegel sottolinea come Beccaria sbaglia a definire lo Stato un contratto e a fondare su questo presupposto l'ingiustizia della pena di morte; lo Stato non è un patto tra uomini, ma un'unione, un organismo, un tutto superiore alle parti. Non è lo Stato ad essere quindi creato dai cittadini, ma sono essi ad essere creati e definiti come dotati di un diritto dallo Stato: la sua essenza sostanziale non è «la difesa e la garanzia della vita e della proprietà di individui come singoli, così incondizionatamente: anzi, esso è la cosa più elevata, che pretende anche questa vita e questa libertà stessa ed esige il sacrificio della medesima»<sup>91</sup>.

Per questo motivo cade l'argomentazione del marchese legata al contratto;

---

<sup>89</sup> I. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Bari 1993, p. 60.

<sup>90</sup> R. Mondolfo, *Cesare Beccaria*, Nuova Accademia editrice, Milano 1960, p. 66.

<sup>91</sup> G. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Bari, 1954, p. 97.

Hegel ribadisce poi l'estraneità dell'azione dello stato come voluta dal marchese con una riflessione legata al carattere della pena. La punizione inflitta al colpevole è una riaffermazione potenziata del diritto offeso dal crimine; per poter essere efficace e formativa, deve però essere riconosciuta dal colpevole, che fa valere, in questo modo, la volontà universale e non un diritto particolare. Non è lo Stato che deve imporre il diritto, ma il singolo che, dotato di volontà razionale, riconosce come giusta la decisione che difenda la libertà e il diritto dell'intero corpo sociale.

Tra i filosofi contemporanei, uno si dichiara contrario, prima ancora che a Beccaria, all'Illuminismo in generale: Michel Foucault.

Nella sua riflessione sull'azione del potere politico, Foucault si preoccupa innanzitutto di sfatare la concezione del potere solo come repressivo, di interdizione; questo è solo un piccolo aspetto di quella che il filosofo francese definisce biopolitica. Il potere non si limita a vietare e punire, ma soprattutto addestra, istruisce, guida coloro che rientrano nel suo ambito d'azione; fin da bambini siamo abituati a comportamenti funzionali all'economia del Paese in cui viviamo.

Foucault legge in questo modo le grandi imprese dell'Illuminismo: le vaccinazioni, che riuscirono a salvare migliaia di persone, secondo il filosofo francese sono servite soprattutto ad evitare bruschi cali della popolazione e a garantire ai Paesi una manodopera costante. Allo stesso modo, le campagne di alfabetizzazione, lungi da essere un tentativo di emancipazione dei ceti più umili, non servono ad altro che a migliorare la resa dei lavoratori: pochi anni

di insegnamento elementare faranno, ad esempio, comprendere gli ordini scritti. Dietro i grandi miti del secolo dei Lumi, si racchiude così, per Foucault, l'azione dello stato che vuole solo migliorare la presa e lo sfruttamento dei lavoratori più poveri.

Di Beccaria Foucault parla in *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, che tratta appunto della modalità e del diritto di punire. Quest'opera è una riflessione, a partire dal XVII secolo fino agli anni '70 del Novecento, sui metodi di punizione e di controllo della popolazione; tra le fonti, naturalmente, figura *Dei delitti e delle pene*, ampiamente citato da Foucault riguardo alle riforme del XVIII secolo, avviate per «costituire una nuova economia e una nuova tecnologia del potere di punire»<sup>92</sup>.

Per il filosofo francese, l'addolcimento delle pene non deriva da un intento umanitario degli illuministi verso i colpevoli, ma piuttosto nei riguardi degli spettatori della pena: «la formulazione del principio che la pena deve restare "umana" vien fatto dai riformatori in prima persona, come se si esprimesse immediatamente la sensibilità di colui che parla»<sup>93</sup>. Il limite di ferocia imponibile alle pene si trova così nell'animo delle persone; questa sensibilità, inoltre, portando a volte dietro di sé non solo l'orrore per una punizione inumana, ma anche la ferocia indotta dall'abitudine o una pietà inappropriata per il suppliziato, non dev'essere sollecitata al punto di suscitare altri sentimenti, negli spettatori della pena, se non «il salutare terrore»<sup>94</sup> della legge che auspicava Beccaria.

---

<sup>92</sup> M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1993, p. 97.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 99.

<sup>94</sup> C. Beccaria, *op. cit.*, p. 64.

Tutto questo, per Foucault, non è riflesso dell'umanità dei riformatori, ma solo di un calcolo razionale per evitare pericolosi disordini: «"Umanità" è il rispettoso nome dato a questa economia ed ai suoi calcoli minuziosi»<sup>95</sup>. Sorvegliare e punire: prima di tutto è necessario sorvegliare, guidare, incanalare le passioni umane in schemi utili alla società; solo dopo ci si preoccuperà, eventualmente, di punire.

Il diritto alla punizione del reo si calibra, così, sul livello di sopportazione dell'uomo: l'azione dello Stato dovrà e potrà correggere il colpevole tanto quanto glielo permettono i limiti dell'uomo-misura. L'attenzione non è più volta a «ciò che il potere deve colpire se vuole modificare l'uomo», ma a «ciò che deve lasciare intatto per essere in grado di rispettarlo»<sup>96</sup>. Per questo motivo, non si dovrà cercare un equivalente di orrore nella punizione. Le grida di un uomo torturato non possono richiamare alla mente degli spettatori della pena un'azione commessa; bisognerà piuttosto «calcolare una pena in funzione non del crimine, ma della sua possibile ripetizione».

Foucault dedica alla precisazione di questo concetto un intero capitolo della sua opera, intitolandolo, come già Beccaria aveva battezzato un paragrafo di *Dei delitti e delle pene*, «La dolcezza delle pene».

In questo paragrafo, Foucault sottolinea come l'azione riformatrice non sia stata altro che una breve parabola nel passaggio dalle barbare e violente forme di punizione dell'*Ancien Régime* alla sanzione moderna, ovvero il carcere.

---

<sup>95</sup> M. Foucault, *op. cit.*, p. 100.

<sup>96</sup> *Ivi*, p. 81.

La pena, nell'ottica dei riformatori, doveva servire soprattutto per la prevenzione dei delitti, quindi per il convincimento dei cittadini che assistevano alla punizione del colpevole; per fare ciò, erano necessari numerosi segni-ostacoli, cioè indicatori della pena che stava avvenendo. Perché la rappresentazione della punizione fosse sempre presente nell'animo dei cittadini era quindi necessaria una pubblicità della pena: nessuno doveva essere punito segretamente, ma la sanzione doveva essere ben visibile, continuamente esposta agli occhi della popolazione; una pena nascosta avrebbe dato adito a sospetto sul suo effettivo avvenire.

Foucault si chiede, quindi, cosa abbia permesso il realizzarsi di una forma di punizione che nessun riformatore aveva mai voluto, ovvero la prigione: difatti, era opinione diffusa che un colpevole, rinchiuso in una cella, non solo non venisse reintegrato nella società, ma gravasse inutilmente sulle casse dello Stato.

Foucault spiega questo cambiamento nel sistema punitivo sottolineando come, alla fine del XVIII secolo, si iniziò a sentire la necessità di poter controllare il reo e di saperlo ri-educare, trasformare; per fare ciò, era necessario un sistema che facesse sentire il colpevole completamente controllato dal potere, senza possibilità di fuga dalla normalità: «L'agente di punizione deve esercitare un potere totale, che nessun terzo può intervenire a turbare»<sup>97</sup>.

---

<sup>97</sup> *Ivi*, p. 141.

## CONCLUSIONI

Se è vero che *Dei delitti e delle pene* è un'opera che ha oltrepassato i secoli ed è attuale ancora oggi, è ugualmente importante considerare che il libriccino di Beccaria è nato in una precisa epoca storica, da sentite e urgenti esigenze di vita concreta della Milano del Settecento; ho così ritenuto opportuno iniziare la mia riflessione inquadrando storicamente *Dei delitti e delle pene*. Uguale importanza riveste l'Accademia dei Pugni, l'*humus* culturale in cui Beccaria ha potuto crescere come intellettuale e partorire la sua opera.

Privilegiando poi lo sguardo filosofico, ho analizzato la nascita e le vicende precedenti e successive all'inizio del libro.

Beccaria, dal momento in cui riuscì ad entrare nella feconda e tranquilla atmosfera dell'Accademia dei Pugni, poté studiare e interessarsi ad autori senza che dovesse impegnarsi in niente che non fosse un puro diletto intellettuale; poi, però, scrisse all'amico Biffi: «mi si sono risvegliate nuove idee, e delle viste filosofiche, che ti comunicherò in breve. Queste mi hanno agitato la mente, e tolta quella calma fatale, che intorpidiva tutte le facoltà della mia mente»<sup>98</sup>. Beccaria capì che non bastava la vuota riflessione libresca: era il momento di raccogliere le idee dei grandi maestri del passato e organizzarle con la propria concezione, teorica e pratica, della giustizia, per poter poi proporre una riforma sociale e giuridica.

---

<sup>98</sup> Lettera di Beccaria a Giambattista Biffi dell'estate del 1763, in C. Beccaria, *op. cit.*, p. 114.

Ho così analizzato le fonti del lavoro di Beccaria, le sue letture e i suoi studi, i suoi rapporti con i filosofi dell'Encyclopedie, le basi derivanti dal contrattualismo e dall'utilitarismo; ho poi ritenuto opportuno, prima di analizzare *Dei delitti e delle pene*, considerare il problema della paternità dell'opera, visto il considerevole aiuto ricevuto dall'amico Pietro Verri, propendendo per l'attribuire l'opera al marchese.

Chiarito questo punto, per meglio analizzare *Dei delitti e delle pene* ho evidenziato alcuni punti essenziali dell'opera, come la differenza tra reato e peccato, l'importanza della prevenzione e della pena come rieducativa e l'abolizione di tortura e pena di morte.

Ho terminato la mia esposizione con quello che ritengo essere il trait d'union tra gli anni vissuti da Beccaria e il nostro tempo, ovvero la ricezione dell'opera. Mi sono limitata agli avvenimenti e alle critiche più importanti, ma credo che non ci si debba esimere nemmeno ora dal riflettere sui temi trattati dal marchese.

Ho quindi valutato le due differenti reazioni, favorevoli e contrarie, alla lettura di *Dei delitti e delle pene*. Emblematici delle prime sono il nuovo codice del Granduca Leopoldo di Toscana, redatto seguendo le indicazioni contenute nell'opera di Beccaria e l'entusiasmo con cui fu letta tra gli Enciclopedisti. Le critiche più dure vennero inizialmente dalla Chiesa, incarnata nella figura di Ferdinando Facchinei, anche se molti religiosi si dissero poi d'accordo con Beccaria; scarso successo seguì, più che per l'opera in sé, per l'autore, dalla sua visita in Francia e dalla mancata collaborazione con la zarina Caterina II di Russia; tra i contemporanei, spicca anche la feroce critica di Kant, alla

quale seguirono le obiezioni hegeliane e, in tempi più recenti, quelle di Foucault.

Sappiamo come Beccaria, dopo la sfortunata esperienza parigina, si sia occupato sempre più di questioni economiche e amministrative e non sia tornato a preoccuparsi di problemi giuridici, se non in minima parte. Tuttavia, per quel breve, luminoso momento in cui poté dedicarsi in pace a temi che lo interessavano ed ebbe vicino persone tra le quali si sentiva tranquillo e accettato, produsse un'opera che si staccò quasi istantaneamente dal suo autore: Beccaria aveva dato a *Dei delitti e delle pene* un'autonomia che gli permise di sopravvivere nei secoli e di rimanere attuale.

L'efficacia e la novità delle proposte, lo stile divulgativo e l'atteggiamento permissivo con cui Beccaria affidò ai traduttori e agli editori la sua opera, senza che questo possa essergli attribuito come mancanza di autorevolezza, sottolinea anzi la grandiosa capacità che il marchese ebbe di offrire ai contemporanei e ai posteri un programma di riforma. I suoi due principi, «quello della vita umana come dovere e non proprietà dell'uomo, e quello della legittimità di ogni potere sociale unicamente in quanto derivante dal patto originario»<sup>99</sup> avrebbero potuto sopravvivere in ogni epoca che avesse richiesto di fondare stabilmente il diritto di punire nel rispetto della vita e della libertà di ciascun cittadino.

---

<sup>99</sup> R. Mondolfo, *op. cit.*, p. 61.

## BIBLIOGRAFIA

### Testo di riferimento

1. Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994.

### Testi critici

2. Apollonio Mario, *Il circolo dei Verri e la cultura del Settecento milanese*, Celuc libri, Milano 1968.
3. Cantù Cesare, *Beccaria e il diritto penale*, Barbera, Firenze 1862
4. Crespi Achille, *Il pensiero filosofico-giuridico di Cesare Beccaria: la teoria penale*, s.l., s.d..
5. De Menasce Giovanni, Leone Giovanni, Valsecchi Franco, *Beccaria e i diritti dell'uomo*, Studium, Roma 1964.
6. Mondolfo Rodolfo, *Cesare Beccaria*, Nuova Accademia editrice, Milano 1960.
7. Tessitore Giovanni, *Cesare Beccaria: l'uomo e il mito. Idealizzazione e realtà storica*, FrancoAngeli, Milano 2008.
8. Venturi Franco, *Illuministi italiani. Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, Ricciardi, Milano 1997.
9. Venturi Franco, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969.
10. Venturi Franco, *Settecento riformatore. La rivoluzione di Corsica, le grandi carestie degli anni Sessanta, la Lombardia delle riforme, 1764-1790*, Einaudi, Torino 1987.

11. Zarone Giuseppe, *Etica e politica nell'utilitarismo di Cesare Beccaria*, Sede dell'Istituto italiano per gli studi storici, Napoli 1971
12. AA.VV., *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa. Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita*, Cariplo-Laterza, Bari, 1990.
13. *Letteratura italiana, (Le opere, vol XXV, Dal Cinquecento al Settecento)*, a cura di A. Asor Rosa, Torino, Einaudi 1993.
14. *Beccaria et la culture juridique des lumières; actes du Colloque européen de Genève, 25-26 Novembre 1995*, a cura di M. Porret, Droz, Genève 1997.

#### **Testi di altri autori**

15. Foucault Michel, *Surveiller et punire. Naissance de la prison*, tr. it. di Alcesti Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1993.
16. Hegel Georg Wilhelm Friedrich, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, tr. it. di Francesco Messineo, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Bari, 1954.
17. Kant Immanuel, *Die Metaphysik der Sitten*, tr. it. di Giovanni Vidari, *La metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 1991.
18. Kant Immanuel, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, tr. it. Di Rosario Assunto *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Bari 1993, p. 60.

## **RINGRAZIAMENTI**

Ringrazio innanzitutto i miei genitori, per aver saputo guidarmi lasciandomi libera nelle mie scelte, Claudio, Tore e le mie cognate (o quasi tali), le zie, gli zii, le cugine e i cugini, per tutto quello che hanno fatto per me finora.

Grazie a tutti i Professori che mi hanno permesso di arrivare a questo traguardo; ringrazio il mio relatore, Gianfranco Mormino, per l'attenzione avuta nel seguirmi. Un grazie speciale va a Nicoletta Moro, a Igor Sormani e ad Ermanno Vita.

Grazie agli amici dell'oratorio, soprattutto a Chicca e Giulia: grazie al coro e gruppo giovani, agli animatori e all'equipe educatori. Grazie a Riccardo "Barthes" Mazzoni per le Tesi d'Aprile.

Grazie agli amici sparsi per il mondo e ai vecchi compagni di liceo, che non si sono ancora stufati di me.

Grazie al Magnifico Trio: Valentina, immancabile compagna di avventure, Lottie, pazientissima compagna universitaria, e Myri, la migliore amica che si possa desiderare.